

## **RELAZIONE    TECNICA**



## Articolo 2

### *(Fondi di riserva)*

Gli stanziamenti dei fondi previsti dagli articoli 7 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni (Fondo obbligatorie e Fondo impreviste), per come stabiliti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 312 del 2004 di approvazione del bilancio di previsione 2005 e triennale 2005-2007, vengono rideterminati con la presente disposizione negli importi, rispettivamente, di 1.200 milioni di euro e di 600 milioni di euro annui.

Alla norma consegue una riduzione di spesa complessiva di 1.700 milioni di euro rispetto alle previsioni a legislazione vigente per l'anno 2006 (secondo anno del suddetto bilancio triennale 2005-2007) e conferisce agli stanziamenti dei Fondi in questione un assetto definitivo in via continuativa a decorrere dall'anno 2006. L'operazione quindi, presenta, da un canto aspetti strutturali di rideterminazione di spese, da un altro, realizza effetti sull'indebitamento netto dell'ordine di 250 milioni di euro annui.

Nei predetti termini possono essere realisticamente valutati i minori utilizzi dei Fondi medesimi in sede gestionale, in coerenza con gli andamenti delle esigenze soddisfatte tramite gli utilizzi stessi.

### Articolo 3

***(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)***

**Comma 1** - La norma realizza un contenimento delle spese per consumi intermedi, con esclusione di quelle concernenti il comparto della sicurezza pubblica. La disposizione non si presenta dissimile da analoghe operazioni recentemente disposte e la metodologia seguita è quella di operare gli adeguamenti degli stanziamenti interessati agendo in maniera lineare e non applicando il contenimento sulle spese aventi natura obbligatoria.

L'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2006 espone gli importi delle dotazioni delle unità previsionali di base interessate, e, pertanto, non sono evidenziate le unità previsionali di base eventualmente non interessate dal contenimento medesimo.

Dalla rideterminazione delle dotazioni per consumi intermedi consegue un effetto di 1.545 milioni di euro annui sia in termini finanziari che di indebitamento netto, a decorrere dall'anno 2006.

**Commi 2 e 3** - La disposizione di cui al comma 2 è volta a contenere nella percentuale del 50 per cento, rispetto all'anno 2004, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti estranei all'amministrazione. Dal contenimento vengono esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.

La norma fa salvi comunque gli adempimenti e le modalità di applicazione previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi, i presupposti necessari per l'affidamento medesimo e l'insorgere di eventuali responsabilità in caso di inosservanza delle predette modalità.

Per quanto riguarda il comma 3, viene previsto che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per

cento delle spesa sostenuta nell'anno 2004, per relazioni pubbliche, congressi, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.

Per tali spese indicate nella norma, il contenimento rispetto a quelle sostenute nel 2004, rilevabili in sede di rendicontazione, consente di pervenire a riduzioni di spesa dell'ordine di 70 milioni di euro annui in termini finanziari e di indebitamento netto.

**Comma 4** – Questa disposizione è volta a conseguire un contenimento di spesa analogo a quello previsto dai precedenti commi 2 e 3, in quanto dispone che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

La norma esclude dal contenimento le amministrazioni operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In relazione alle spese in questione, da riferire a quelle risultanti per l'anno 2004 in sede di consuntivazione, è possibile valutare i conseguenti risparmi nell'ordine di 30 milioni di euro in termini finanziari e di indebitamento netto.

\* \* \* \* \*

In via generale, occorre mettere in evidenza il carattere strutturale delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto l'azione di contenimento è prevista in via continuativa, nei commi 1, 2, 3 e 4, a decorrere dall'anno 2006. Inoltre, appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello Stato, il riferimento effettuato nella normativa alla "spesa sostenuta" è da intendersi come riferimento alla "spesa impegnata".

## Articolo 4

### *(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)*

La norma realizza un contenimento delle spese per investimenti fissi lordi, con esclusione di quelle concernenti il comparto della sicurezza pubblica. La disposizione non si presenta dissimile da analoghe operazioni recentemente disposte e la metodologia seguita è quella di operare gli adeguamenti degli stanziamenti interessati agendo in maniera lineare e non applicando il contenimento sulle spese aventi natura obbligatoria.

L'allegato n. 2 al disegno di legge finanziaria 2006 espone gli importi delle dotazioni delle unità previsionali di base rideterminate, e, pertanto, non sono evidenziate le unità previsionali di base eventualmente non interessate dal contenimento in questione.

Dalla rideterminazione delle dotazioni per investimenti fissi lordi consegue un effetto di 1.136 milioni di euro in termini finanziari e di 360 milioni di euro per il 2006, di 750 milioni di euro per il 2007 e di 1.100 milioni di euro per il 2008, in termini di indebitamento netto.

## Articolo 5

### *(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)*

La disposizione è volta a realizzare una razionalizzazione delle risorse stanziata in bilancio per trasferimenti correnti alle imprese pubbliche.

Al contempo viene prevista una rideterminazione delle medesime risorse, dalla quale consegue un effetto positivo sui conti pubblici di 1.150 milioni di euro.

Le dotazioni di bilancio rideterminate vengono esposte nell'allegato 3 al disegno di legge finanziaria e, comunque, dalla confluenza nel fondo vengono esclusi i trasferimenti correnti per contributi in conto interessi, le spese determinate con la tabella C di legge finanziaria e quelle classificate "spese obbligatorie".

Nella disposizione medesima (comma 2) viene prevista la procedura per l'utilizzazione del fondo, con modalità del tutto simili a quelle già positivamente sperimentate a proposito di altri fondi da ripartire, il che realizza anche una più accentuata flessibilità gestionale del bilancio.

## Articolo 6

### *(Flessibilità del bilancio)*

La disposizione prevede che le spese regolate direttamente per legge sono ridotte del 10 per cento e prevede altresì l'esclusione dalla regola di una serie di tipologie di spese elencate nella disposizione stessa.

Ai fini della quantificazione delle poste di bilancio da ridurre, con riferimento alle unità previsionali di base interessate, le autorizzazioni di spesa su cui operare sono essenzialmente quelle che stanziavano risorse per consumi intermedi (cat. 2) ed altre uscite (cat. 12) per la parte corrente nonché per investimenti fissi (cat. 21) ed altri trasferimenti (cat. 26) per il conto capitale.

Tutte le autorizzazioni di spesa riferite alle altre categorie (quali trasferimenti correnti a famiglie e all'estero, interessi passivi, poste correttive delle entrate, ecc.) rimangono escluse data la loro natura obbligatoria.

L'effetto conseguente alle riduzioni previste dalla disposizione, risulta come segue:

	2006	2007	2008
	(milioni di euro)		
<u>parte corrente</u>			
in termini finanziari e di indebitamento netto	20	20	20
<u>conto capitale</u>			
in termini finanziari	15	15	15
in termini di indebitamento netto	5	10	15

Inoltre, la norma intende istituire nello stato di previsione di ciascun Ministero un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale, da ripartire nel corso della gestione, per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze oggetto della suddetta riduzione. La dotazione iniziale di questi fondi è costituita da una ulteriore decurtazione (10 per cento) delle unità previsionali di base rideterminate come in precedenza è cenno.

## Articolo 7

### *(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)*

Per la tutela pubblica della sicurezza è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di due Fondi da ripartire, ciascuno con una dotazione per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

Il primo, da allocare nella parte corrente, reca risorse per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione; il secondo, di conto capitale, reca risorse per far fronte alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine.

Entrambi i Fondi vengono ripartiti in corso di gestione con decreto del Ministro dell'interno.

## Articolo 8

### *(Limitazione dei pagamenti)*

Il **comma 1**, per il 2006, stabilisce una limitazione ai pagamenti di ANAS S.p.a. finalizzata a spese di investimento in 1.700 milioni di euro.

Nelle previsioni tendenziali del Conto Economico della PA sono previsti 2.000 milioni di euro, per cui si determina un'economia per 300 milioni di euro.

Negli anni successivi si registra un effetto contrario di 100 milioni di euro annui.

Il **comma 2**, per l'anno 2006, stabilisce una limitazione ai pagamenti delle imprese finalizzata a spese per contributi in conto capitale in 1.900 milioni di euro.

Nelle previsioni tendenziali del Conto Economico della PA sono previsti 3.100 milioni di euro, per cui si determina un'economia per 1.200 milioni di euro.

Negli anni successivi si registra un effetto contrario di 200 milioni di euro nel 2007 e di 300 milioni di euro nel 2008.

### **comma 3**

Per l'anno 2006 la stima della spesa per investimenti fissi lordi a legislazione vigente è pari a 6.100 milioni di euro. L'effetto della riduzione della spesa per investimenti fissi lordi prevista dall'articolo 4 della presente legge è quantificata, per il 2006, in 360 milioni di euro. La differenza tra il valore della stima e la limitazione predetta è pari a 5.740 milioni di euro. Avendo parametrato il limite per la spesa per investimenti fissi lordi al 95% dell'importo dei pagamenti registrati a consuntivo nell'anno 2004 (5.688 milioni di euro) il limite di spesa per l'anno 2006 per investimenti fissi lordi è pari a 5.403 milioni di euro. Pertanto il risparmio che ne consegue è pari a 337 milioni di euro.

L'effetto finanziario derivante dai commi da 4 a 6 è stato determinato nel modo seguente:

Spesa stimata a fine 2005	milioni 2.000
Limite all' 80%	“ 1.600
Economia	“ 400

S.N.F.	Fabbisogno	Indebitamento
-	- 400	- 400

## Articolo 9

### *(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)*

Il comma 5 dell'articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 prevede che le contabilità speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono estinte, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Il comma prevede, inoltre, che le somme eventualmente giacenti sulle stesse siano versate all'entrata del Bilancio dello Stato.

Con l'articolo che si propone la disposizione non viene abrogata, ma, per l'anno 2006, viene modificata ed estesa anche ai conti correnti di tesoreria centrale.

Con la presente norma, infatti, si dispone che, per l'anno 2006, le risorse giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti di Tesoreria Centrale, non movimentati da oltre un anno, siano versate per il 60% all'entrata del Bilancio dello Stato e che un sesto della somma affluita venga iscritta in un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la rassegnazione alle Amministrazioni interessate su loro richiesta.

La norma così strutturata non sterilizza i conti, per cui viene salvaguardata per i titolari dei conti la copertura di impegni eventualmente sopravvenuti e non prevedibili. Altra garanzia viene fornita con l'istituzione del Fondo cui le Amministrazioni interessate potranno ricorrere avanzando apposita richiesta.

Sulla base dell'ultima situazione disponibile dei conti non movimentati da oltre un anno e delle giacenze esistenti sugli stessi, si può stimare un versamento minimo all'entrata del bilancio dello Stato, di mln.1.920, di cui 920 provenienti dalle contabilità speciali e mln. 1.000 circa dai conti correnti. Al netto del fondo per la eventuale riassegnazione di un sesto di 1.920 milioni di euro (320milioni di euro), la misura in esame garantisce un effetto positivo minimo sul saldo netto da finanziare di 1.575 milioni di euro.

## Articolo 10

### *(Riassegnazioni di entrate)*

La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2006, le riassegnazioni di talune entrate versate al bilancio dello Stato non possano superare, per ciascuna amministrazione, l'ammontare delle riassegnazioni disposte nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle P.A. ovvero quando si tratti di attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Tenuto conto della situazione gestionale in atto, l'effetto limitativo può essere quantificato in milioni 100 per l'anno 2006, milioni 200 per l'anno 2007 e milioni 300 a decorrere dall'anno 2008, in termini di indebitamento.

## Articolo 11

### (Versamento accantonamenti enti pubblici)

Il risparmio conseguito dall'accantonamento indisponibile imposto agli enti ed organismi pubblici per effetto del DMEF 29 novembre 2002 è quantificato complessivamente in circa 281 milioni di euro, di cui circa 153 milioni euro si riferiscono agli enti previdenziali pubblici.

Di seguito si riepilogano gli accantonamenti eseguiti nei bilanci degli enti, raccolti per categoria di appartenenza:

ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI . ART. 1, COMMA 4, D.L. N 194/2002 CONVERTITO IN L. N. 246/2002	IMPORTO INDISPONIBILE D. M. 29/11/2002 (in milioni di Euro)
Camere di Commercio	€ 14,0
Agenzie fiscali	€ 9,3
Autorità portuali	€ 8,1
Istituzioni scolastiche	€ 1,1
Università	€ 31,1
Enti di ricerca	€ 21,1
Enti e consorzi parco	€ 1,5
Enti previdenziali pubblici di cui particolarmente significativi:	€ 153,2
• INPS € 60,8	
• INPDAP € 47,3	
• INAIL € 42,7	
Altri enti	€ 42,0
<b>totale</b>	<b>€ 281,4</b>

L'effetto di cui sopra è riferito ai soli enti che hanno provveduto ad accantonare le somme, in assenza di elementi per poter quantificare gli eventuali versamenti da parte di quegli enti che non hanno provveduto ad accantonare le somme ai sensi del richiamato DM, ma che sono comunque tenuti al relativo versamento.

Le somme accantonate dagli enti previdenziali pubblici in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 ammontano complessivamente a 134,5 milioni di euro.

Di seguito si riporta il dettaglio degli accantonamenti eseguiti nei bilanci dei singoli enti previdenziali destinatari della norma in argomento:

<b>ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI. ART. 1, COMMA 8, D.L. N 168/2004 CONVERTITO IN L. N. 191/2004</b>		<b>IMPORTO ACCANTONATO IN FONDO INDISPONIBILE (in milioni di Euro)</b>
IPSEMA	€	0,2
INPDAP	€	81,9
INPS	€	30,7
INAIL	€	16,9
ENPALS	€	1,4
IPOST	€	3,4
<b>totale</b>	€	134,5

## Articolo 12

### *(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)*

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 170 milioni, per l'anno 2006 e 200 milioni, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nei confronti delle società, di enti, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari.

La quantificazione del fondo tiene conto delle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate con riferimento al complesso delle partite in sofferenza.

## Articolo 13

### *(Riduzione dei costi della politica)*

#### Comma 1, 2, 3 e 4

L'intervento normativo proposto comporta una minore spesa annua lorda di 15,6 milioni di euro per i parlamentari nazionali (e figure assimilate) e di 7,8 milioni di euro per i consiglieri delle 15 regioni a statuto ordinario, la cui quantificazione risulta dal seguente prospetto.

#### Commi 5 e 6

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 costituiscono in sostanza un rafforzativo delle altre norme generali di contenimento di tali tipologie di spese (incarichi di consulenza) introducendo l'ulteriore parametro gestionale di riferimento, ai fini del conseguimento della limitazione di queste spese, costituito dall'ammontare delle spese stesse risultanti alla data del 30 settembre 2005.

I commi successivi prevedono analoghe limitazioni per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e di organi collegiali comunque denominati sempre con riferimento agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. La rideterminazione si applica anche ai componenti degli Organi della Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare nonché ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Le somme derivanti dall'applicazione della disposizione, unitamente alle eventuali economie di spesa di Camera e Senato, affluiscono per un periodo di tre anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 449 del 1997.

Ricalcolo indennità ministri tecnici

<b>Indennità Ministri tecnici</b>	<b>2005</b>	<b>2005 ridotta</b>	<b>Risparmio annuo</b>
Indennità parlamentare mensile lorda	12.434	11.191	14.921
- ritenute assist. e prev. (13,10%)*	1.629	1.466	

---

=indennità parlamentare mensile netta	10.805	9.725	
Indennità Ministro mensile netta	<b>10.805</b>	<b>9.725</b>	
Indennità Ministro mensile lorda (x 100:90,25)**	<b>11.973</b>	<b>10.775</b>	14.367

\* previdenza 8,60% + assistenza sanitaria 4,50%

\*\*  $90,25=100 - 9,75$  (pensione)

Risparmio derivante dalla riduzione del 10 % dell'Indennità parlamentare (IMPORTI ANNUI LORDI).

<i>Categorie</i>	<i>Unità</i>	<i>Ind. parlamentare annua lorda 2005</i>	<i>Minore spesa unitaria</i>	<i>Minore spesa complessiva</i>
<b>Parlamentari nazionali</b> (630 deputati, 315 senatori e 5 senatori a vita)	950	149.212	14.921	14.175.125
<b>Parlamentari europei</b>	77	149.212	14.921	1.148.931
<b>Ministri e Sottosegretari non parlamentari</b> (le unità indicate sono quelle considerate dalla legge n.418/99)	20	143.673	14.367	287.346
	<b>1.047</b>			<b>15.611.402</b>
<b>Consiglieri regionali</b> (50 x 15 regioni)	750	104.448 (149.212 x 70%)	10.445	7.833.615
<b>ECONOMIE TOTALI</b>				<b>23.445.018</b>

## Articolo 14

### (Autofinanziamento delle Authorities)

La disposizione in esame comporta la soppressione dal 2007 degli stanziamenti previsti per il finanziamento della Consob, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le quali sulla base della legislazione in vigore ricevono dall'erario trasferimenti di risorse finanziarie, come determinati con la tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I trasferimenti in questione previsti dal bilancio a legislazione vigente sono indicati nel seguente prospetto:

<b>STANZIAMENTI AUTHORITIES A LEGISLAZIONE VIGENTE</b> (importi in migliaia di euro)						
AMM.NE	NORMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
MEF	DL 95/74	1560	COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA	24.686	24.777	24.777
MEF	L 249/97	1575	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	20.903	21.330	21.330
MEF	L 109/94	1702	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	18.019	18.387	18.387
MIN. LAV.	L 335/95	4332	COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE	1.960	2.001	2.001
<b>TOTALE</b>				<b>65.568</b>	<b>66.495</b>	<b>66.495</b>

N.B. Gli stanziamenti indicati tengono conto dell'autorizzazione prevista in tabella C della L.F. 2005 e delle riduzioni apportate con il D.L. 106/2005.

Il comma 2 dispone che dall'anno 2006 il finanziamento delle authorities sarà assicurato dalla contribuzione degli utenti appartenenti al mercato di competenza. Tuttavia, per consentire il passaggio da un sistema di finanziamento basato sui trasferimenti ad uno incentrato sulle contribuzioni degli utenti senza ripercussioni sulla funzionalità di tali enti, al comma 3 è stato previsto un regime transitorio per tale anno. Con il comma 3, infatti, si dispone che, nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di finanziamento, l'ammontare delle risorse necessarie al funzionamento dei predetti enti resta, per il solo anno 2006, determinato, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

I nuovi stanziamenti preordinati dalla tabella C per tale anno sono i seguenti:

- Commissione nazionale per le società e la borsa: euro 7.410.000;
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: euro 6.600.000;
- Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: euro 5.700.000;
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione: euro 600.000.

Le somme anticipate dovranno poi essere restituite mediante versamento al bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell'anno 2006.

I successivi commi 5, 6 e 7 non hanno effetti sul bilancio dello Stato, in quanto la prima disposizione prevede il pagamento di una contribuzione, a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione in relazione ad operazioni di concentrazione, per l'attività di controllo effettuata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine a tali operazioni; la seconda disposizione incrementa la misura del contributo dovuto alla Camera arbitrale per i lavori pubblici per la risoluzione delle controversie in materia di contratti, mentre con il comma 7 si dispone che tale contribuzione è versata direttamente alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anziché essere introitata al bilancio dello Stato per essere trasferita all'Autorità stessa.

Pertanto, considerando l'entità degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente e tenuto conto che trasferimenti stabiliti per il 2006 saranno riversati all'erario nel medesimo anno, l'effetto positivo che si registra sui saldi di finanza pubblica è di:

- 65,6 milioni di euro per il 2006, di cui 45,3 milioni di euro come riduzioni di spesa e 20,3 milioni di euro in termini di maggiori entrate;
- 66,5 milioni di euro dal 2007 come riduzioni di spesa.

## Articolo 15

### *(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)*

Con l'articolo 15 si dispone che il finanziamento delle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, sia determinato in modo da tener conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito conseguente alla lotta all'evasione (comma 1).

I predetti criteri per la determinazione delle risorse da attribuire alle Agenzie fiscali saranno adottati a decorrere dall'anno 2007, prendendo a riferimento la media delle somme incassate nell'ultimo triennio, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato in relazione a determinate unità previsionali di base indicate in un apposito elenco, alla quale vanno applicate le percentuali indicate per ciascuna Agenzia dalla norma stessa (comma 3). A tale modalità di determinazione delle risorse è anche posto un limite che impedisce che la dotazione di un anno possa essere superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento.

Per l'anno 2006 il finanziamento delle predette Agenzie fiscali è, invece, assicurato dalla legge di bilancio con gli importi previsti dalla legislazione vigente, per un importo complessivo pari a 3.484,1 milioni di euro.

Il comma 4 dell'articolo in esame consente l'integrazione, in relazione a fattori gestionali, delle dotazioni delle Agenzie fiscali di un importo calcolato in base all'incremento percentuale registrato sui versamenti delle predette unità previsionali di base relative all'ultimo esercizio consuntivato rispetto alla media dei versamenti delle medesime unità previsionali risultanti dal rendiconto generale dei tre esercizi finanziari precedenti. L'incremento percentuale è, peraltro, determinato a normativa invariata, al netto degli effetti derivanti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali. Tale importo aggiuntivo comunque non può far aumentare la dotazione oltre il limite fissato dal comma 3.

Con il comma 5 si introduce uno strumento di flessibilità, stabilendo che le percentuali indicate nei commi precedenti e l'elenco delle unità previsionali di base possono essere modificati annualmente in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato ed alla verifica dei risultati conseguiti in attuazione delle convenzioni.

Il sistema di finanziamento delineato dal presente articolo consente il controllo della dinamica della spesa delle Agenzie fiscali in questione e contemporaneamente correla l'entità delle dotazioni ai risultati conseguiti in termini di gettito effettivo. Peraltro anche l'eventuale aumento della spesa per il finanziamento delle predette Agenzie è sottoposta ad un tetto di crescita massimo e in ogni caso l'incremento che dovesse verificarsi è la conseguenza di una maggiore funzionalità

delle struttura delle Agenzia e di una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione amministrativa.

Sulla base degli stanziamenti previsti per le predette Agenzie dal bilancio a legislazione vigente ( 3.484,1) e tenuto conto della possibilità che tali dotazioni iniziali possono essere incrementate entro il limite massimo del 5%, si possono prevedere i seguenti maggiori oneri nel triennio:

2006 = 0

2007 = 174,2

2008 = 183

## Articolo 16

### *(Rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 166 e di ulteriori interventi infrastrutturali )*

Il comma 1 prevede un'autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro annui per 15 anni a decorrere dal 2007 per il completamento del programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale.

Il CIPE provvederà a ripartire tra i due settori le somme con apposita delibera.

Il comma 2 risponde all'esigenza di rafforzamento, ammodernamento e razionalizzazione della flotta del corpo della Guardia di Finanza, nonché di miglioramento e di incremento della sicurezza delle comunicazioni, con particolare riguardo al contrasto dell'economia sommersa, del perseguimento delle frodi fiscali e della lotta all'immigrazione clandestina. A tale scopo è autorizzato a decorrere dall'anno 2006 un contributo annuale di 30 milioni di euro per 15 anni al fine di consentire il completamento delle infrastrutture del Corpo.

## Articolo 17

*(Modifiche all'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

La norma prevede la concessione di due contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro ciascuno a decorre, rispettivamente, dal 2006 e dal 2007 per assicurare la prosecuzione degli interventi relativi al sistema AV/AC (Milano-Genova e Milano-Verona).

## Articolo 18

### *(Contratto di programma Poste)*

In sede di predisposizione del progetto di bilancio 2005, le previsioni di spesa derivanti dall'applicazione del contratto di programma stipulato con Poste Italiane, redatte d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, ammontavano a 377,4 milioni di euro complessivi.

Peraltro, nel corso della gestione, si è reso possibile assegnare a Poste il minore importo di 287,4 milioni di euro, producendosi uno squilibrio di circa 90 milioni di euro, ascrivibile peraltro ai tagli indistintamente operati sul fondo contratti di programma di cui al cap. 1850/Economia, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge finanziaria 2005.

In ordine a tale squilibrio, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di ripristinare il suddetto stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005, la cui riduzione è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 299 della legge 31/2004, in relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma fiscale, si è resa necessaria la predisposizione di una specifica iniziativa legislativa, escludendosi di fatto ogni ipotesi di revisione del contratto di programma per adeguarlo alle minori risorse disponibili.

Oltre alla suddetta esigenza di 90 milioni, con la richiamata iniziativa legislativa si è inteso altresì fornire una sostanziale soluzione, nel limite di 30 milioni di euro, ad un ulteriore aspetto critico afferente la definitiva regolazione della posizione debitoria dello Stato per il rimborso dell'onere, quantificato in complessivi 32.846.000 euro, sostenuto da Poste nell'anno 2001 per la consegna ai cittadini Italiani dell'euroconvertitore.

Pertanto, con la richiamata iniziativa, si intende ripianare la complessiva esposizione statale di 120 milioni nei confronti di Poste, con riferimento al contratto di programma 2005 ed al costo dell'euroconvertitore, mediante la specifica assegnazione alla medesima società di tre tranches di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

## **Articolo 19**

### ***(Missioni di pace)***

In previsione di una eventuale proroga della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali di pace e per fare fronte ai conseguenti oneri viene autorizzata l'iscrizione della somma di 1.000 milioni di euro sull'apposito Fondo di riserva iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

## Articolo 20

### *(Protezione civile)*

Con il presente articolo si intende autorizzare il Dipartimento della protezione civile ad erogare, ai soggetti competenti, i contributi necessari per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. Il presupposto per l'avvio del procedimento è che vi sia la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Detti contributi saranno ripartiti con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine si autorizza la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006.

A titolo puramente esemplificativo si fa presente che al tasso del 3,50% il suddetto importo ha una portata finanziaria di circa 299.452.500.

## Articolo 21

### *(Proroghe di agevolazioni fiscali)*

#### Comma 1 lettera a) Emulsioni stabilizzate

La norma proroga, anche per l'anno 2006, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua di cui all'art. 24, c.1, della legge 23/12/2000 n.388, nonché la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 452/2001 convertito in legge 16/2002.

La disposizione, inoltre, proroga per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui sopra, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno personale.

Gli oneri erariali imputabili alle accise sono stimati, nell'anno 2006, in circa 8,90 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 8,90	+ 4,91	- 2,12

Importi in milioni di euro

#### Comma 1 lettera b) Metano usi industriali

La norma mira a prorogare, per l'anno 2006, la riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa prevista per il gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1,2 milioni di mc per anno.

Il costo è stimabile, in termini di accisa, in 88,76 milioni di euro.

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 88,76	+ 48,92	- 21,18

Importi in milioni di euro

#### Comma 1 lettera c) Gasolio riscaldamento zone montane

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006, per particolari zone geografiche del Paese (zone montane), la riduzione di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento.

L'onere erariale imputabile alle accise derivante dalla proroga dell'incremento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi 45,75 milioni di euro circa.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 51,88 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ( $45,75 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 6,13 \text{ mln } \text{€}$ ).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 51,88	+ 8,32	- 3,60

Importi in milioni di euro

#### Comma 1 lettera d) Teleriscaldamento con biomasse

##### Legislazione vigente

L'articolo 8, comma 10, lettera f) ha previsto un credito d'imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di

reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei Comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. n. 412/1993.

L'articolo 60 della Legge n. 342 del 21/11/2000 ha esteso l'agevolazione alle reti di teleriscaldamento alimentato da energia geotermica.

L'articolo 6 del D.L. n. 356 del 1/10/2001, per il periodo dal 1/10/2001 al 30/6/2003, ha aumentato il predetto credito di imposta di *30 lire* per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 30/9/2003 ha esteso l'agevolazione in oggetto fino al 31/12/2004 e, in ultimo, l'art. 1, co. 511, lett. c), della Legge n. 311/2004 l'ha ulteriormente prorogata fino al 31/12/2005.

#### Legislazione proposta

Si propone di prorogare fino al 31/12/2006 le disposizioni in materia di accisa concernenti l'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 356/2001.

#### Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proroga in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali relativamente al quadro RU dei crediti di imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalla elaborazione è emerso quanto segue:

- un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo di imposta 2002 pari a circa 15,4 milioni di euro;
- il credito di imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 è stato pari a 12,6 milioni di euro, di cui 5,2 milioni di euro relativi al credito di imposta residuo della precedente dichiarazione e 7,4 milioni di euro relativi al credito di imposta sorto nell'esercizio 2002;
- degli 8 milioni di euro (15,4 – 7,4) di credito di imposta sorto nel periodo, non compensati sul Mod. F24, 4,1 milioni sono stati richiesti a rimborso e 3,9 milioni costituiscono il residuo da riportare nelle dichiarazioni successive.
- la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Dai dati relativi al versamento sul Mod. F24 per i codici tributo relativi al credito di imposta in esame, confrontando il trend degli ultimi anni, è emerso un incremento medio annuo dell'utilizzo del credito stesso di circa il 50%.

Nell'ipotesi che nel 2006 la percentuale dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nel triennio precedente, la proroga dell'agevolazione per il 2006 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2005 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 X 150%).

Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a 11 milioni di euro nel 2006 (7,4 X 150%) e 12 milioni di euro nel 2007 (8 X 150%).

Comma 1 lettera e) Gas metano per usi civili

La disposizione conferma per l'anno 2006, le particolari aliquote d'accisa gas metano per combustione ad uso individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70% dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).

Il costo complessivo, in termini di accise, è stimabile in 18,39 milioni di euro.

Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 20,85 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali (18,39 mln € x 20% x 2/3 = 2,46 mln €).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 20,85	+ 3,34	- 1,45

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera f) Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate – zona climatica E

La norma prevede la proroga della agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e gpl uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, comma 2, legge 448/2001.

Il costo per l'erario, in termini di accise, viene stimato per l'anno 2006 in 15,94 mln euro.

Considerando che un terzo del consumo è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 18,08 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ( $15,94 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 2/3 = 2,13 \text{ mln } \text{€}$ ).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 18,08	+ 2,90	- 1,26

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera g) Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle province di Trieste ed Udine

La norma dispone la proroga per l'anno 2006 del regime agevolativo per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine (individuato da appositi D.M. che stabiliscono un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine).

Il costo per l'erario, per le sole accise, è stimabile in 11,56 milioni di euro.

Considerando che il 26% del consumo è attribuibile agli autotrasportatori, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 13,27 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell'I.V.A. relativa ai consumatori finali ( $11,56 \text{ mln } \text{€} \times 20\% \times 74\% = 1,71 \text{ mln } \text{€}$ ).

Complessivamente, tenendo conto anche degli effetti legati agli autotrasportatori, per le imposte dirette, si avrà nel triennio 2006 – 2008 il seguente andamento:

2006	2007	2008
- 13,27	+ 1,66	- 0,72

Importi in milioni di euro

Comma 1 lettera h) Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

La norma in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2006.

Già in precedenza l'articolo 1, comma 511, lett. h), della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) aveva stabilito, per l'anno in corso, l'azzeramento delle accise nel settore delle coltivazioni di cui sopra.

La disposizione in oggetto, in pratica, ripropone quindi nuovamente tale agevolazione, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre), che, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, comporteranno una contrazione di gettito annua pari a circa 27,49 milioni di Euro (22,91 mln. € per minore introito accise e 4,58 mln. € per minore introito IVA).

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2006 – 2008 pari a:

2006	2007	2008
- 22,91	+ 12,63	- 5,47

Importi in milioni di euro

## Comma 2) Proroga della detrazione del 36% agli interventi in campo boschivo

Si intende prorogare, a tutto il 2006, le agevolazioni fiscali, già introdotte dall'art. 9, co. 6, della Legge n. 448/2001, in materia di salvaguardia dei boschi, consistenti in una detrazione ai fini delle imposte dirette, pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese a salvaguardare il patrimonio boschivo.

Si stima, quindi, che gli effetti possano essere gli stessi già calcolati nella Relazione Tecnica per la Finanziaria 2002.

Considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:

	2006	2007	2008
Saldo 2006	-	- 0,6	
Acconto 2007	-	- 0,4	+ 0,4
Saldo 2007			- 0,6
Acconto 2008			- 0,4
TOTALE	-	- 1,0	- 0,6

Importi in milioni di euro

## Comma 3 Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive per il settore agricolo (1,9% nel 2005 e 3,75% nel 2006)

## Legislazione vigente

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato da ultimo dall'articolo 2 comma 1 della Legge n. 350/2004, prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 1,9% nel 2004, 3,75% nel 2005 e al 4,25% a partire dal 2006.

## Legislazione proposta

Modificando l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 si propone di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola nella misura del 1,9% nel 2005 e nel 3,75% nel 2006, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2007.

### Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali).

Tale base dati è stata estrapolata sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2002, ed in particolare:

1. L'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge n. 289/02, ha elevato dal 70% al 100% la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/97);
2. L'articolo 5, comma 2, lettera e) della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003), inserendo il comma 4 bis-1 all'articolo 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ha disposto che a tutti contribuenti IRAP di cui all'articolo 3 (lettere da a) ad e)), escluse le Amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis), con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque. Per gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;
3. L'Articolo 1, comma 509, della legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2004 e 3,75% nel 2005;
4. L'Articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinqies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005, la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali, con raddoppio

beneficio nelle aree Obiettivo 1 e nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c del Trattato istitutivo della CE;

5. L'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile IRAP inferiore a 180.759,91 euro;
6. In base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'IRAP (a partire dall'anno di imposta 2001), le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Dall'elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente è emerso che la proposta in esame produrrebbe una perdita di gettito di competenza pari a 210 milioni di euro nel 2005 e a 57 milioni di euro nel 2006.

L'andamento di cassa della variazione di gettito, con un acconto dell'85%, in milioni di euro, sarà il seguente:

	2006	2007	2008
Saldo Irap 2005	- 210,0		
Acconto Irap 2006	- 178,5	+ 178,5	
Saldo Irap 2006		- 57,0	
Acconto Irap 2007		- 48,5	+ 48,5
Totale	- 388,5	+ 73,0	+ 48,5

Comma 4) Agevolazioni pesca costiera e lagunare

#### *Legislazione vigente*

Gli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 prevedono, per i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, le seguenti agevolazioni:

- Credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 codice navale ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

L'articolo 11 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), per la salvaguardia della gente di mare, ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel *limite del 70%*, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'articolo 2, comma 5, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato per l'anno 2004 le agevolazioni di cui sopra.

La Finanziaria 2005 ha infine prorogato le disposizioni in oggetto a tutto il 2005.

#### Legislazione proposta

Per l'anno 2006 si propone di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

#### Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto come segue:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari (codice '05.01.1') o l'attività di pesca in acque dolci (codice '05.01.2');
- si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRE vigente nel 2006 e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni 2005 e 2006 della R.P.P. 2005;

- sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle Entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle agevolazioni che si intende prorogare, è emerso quanto segue:

- il reddito imponibile 2006 positivo, tenuto conto della detassazione del 56% del reddito, è dell'ordine di 82,7 milioni di euro;
- l'ammontare di reddito che usufruirebbe nel 2006 dell'esclusione dalla tassazione è dell'ordine di 52,2 milioni di euro;
- il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca dell'ordine di 163 milioni di Euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro annui.

Per quanto riguarda la stima dell'esclusione dal reddito delle persone fisiche e delle società di un ammontare pari al 56% del reddito stesso (80% X 70%) si è proceduto a simulare in capo a tutti i contribuenti il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione stessa.

Poiché l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione viene riportato nel rigo della contabilità ordinaria e semplificata denominato "reddito esente", si è proceduto a scomputare da tale ammontare il reddito detassato per effetto dell'articolo 4 della Legge n. 383/2001 e, per le sole società di capitali, l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG per le cooperative della piccola pesca, ottenendo così l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione per effetto dell'agevolazione in esame.

La proroga per il 2006 della esclusione dalla tassazione del 56% del reddito produrrà una perdita di gettito di competenza 2006 pari a circa 14,5 milioni di euro, così ripartiti:

- 0,7 milioni di euro per le società di capitali;
- 7,1 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,7 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2006, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2005) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2005.

Il Credito di imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite del 70%, sarà pari a circa 14,3 milioni di euro ( $163 \times 12,5\% \times 70\%$ ); mentre si avrà un esonero contributivo stimato in circa 39,8 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2006 si considerano solo 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
Credito di imposta	- 12,1	- 2,2	
Esonero contributivo	- 33,7	- 6,1	
Saldo IRE/IRES 2006		- 14,5	
Acconto IRE/IRES 2007		- 10,9	+ 10,9
TOTALE	- 45,8	- 33,7	+ 10,9

#### Comma 4) Agevolazioni per l'arrotondamento della proprietà contadina

La norma in oggetto proroga al 31.12.2006, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina)- ultima proroga al 31.12.2005.

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 22.782 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.076 milioni di €.

Per determinare gli effetti di gettito occorre scorporare i trasferimenti che sono stati posti in essere per i terreni rientranti nelle comunità montane e stimati pari al 30%, sia del valore trasferito che della relativa numerosità.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1% con un gettito di:

$$1.076 \text{ mln.} \times 70\% \times 11\% = 83 \text{ milioni di €.}$$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$$22.782 \times 70\% \times \text{€} 258,22 + 1.076 \text{ mln} \times 70\% \times 1\% = 12 \text{ milioni di €.}$$

Concludendo, la proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina produrrà una perdita di gettito, in termini sia di competenza che di cassa, pari a:

$$83 \text{ milioni} - 12 \text{ milioni.} = 71 \text{ milioni di €.}$$

Comma 5 lettera a) Proroga al 2006 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio – Detrazione pari al 36% - aliquota IVA pari al 10%

La proposta normativa in oggetto prevede la proroga al 31 dicembre 2006 della detrazione IRE delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di applicazione è fissato al 31 dicembre 2005.

La legislazione vigente prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro e la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

In base ad una elaborazione effettuata sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, si stima un ammontare di spese per ristrutturazioni edilizie, fino all'importo di 48 mila euro, pari a 5,2 miliardi di euro. La quota detraibile è pari al 36% di tale ammontare quindi è pari a circa 1.872 milioni di euro.

Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni, si stima una variazione di gettito IRE complessiva, competenza 2006, pari a circa

$$(1.872 * 0,98/10 + 1.872 * 0,02/5) = - 191 \text{ mln di euro}$$

L'andamento del gettito di cassa IRE, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2006, sarà il seguente (milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRE	-29	-306	-191

Comma 5 lettera b) Detrazione 36% ristrutturazioni imprese di costruzione

#### Legislazione vigente

L'articolo 9, comma 2, della Legge n.448/2001 (Finanziaria 2002), ha introdotto l'applicazione dei benefici di detrazione IRE al 36% anche in favore dei soggetti che divengano proprietari entro il 30/06/2004, di un immobile ceduto da una impresa che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'intero fabbricato entro il 31/12/2003. È stata successivamente introdotta una proroga di tale agevolazione fino al 31 dicembre 2005.

#### Legislazione proposta

Si propone di prorogare di un anno l'agevolazione di cui sopra, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30/6/2007 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31/12/2006.

#### Effetti di gettito

L'ammontare della detrazione sarà calcolata sulla quota di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati, imputabili all'unità abitativa acquistata dai privati.

Considerando i dati relativi alle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 1999 per l'anno d'imposta 1998, selezionando le categorie di attività, componenti il settore "costruzioni", più consone alla materia che si sta affrontando, si trae un ammontare pari a circa 26.000 milioni di euro di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.

Si evidenzia come tale ammontare non includa solamente gli interventi di restauro di cui alla lettera c) e d) della legge 457/1978, ma anche interventi in favore di strutture pubbliche (scuole, ospedali etc...), per cui si ritiene di procedere ad una riduzione di almeno un 75% dello stesso (6.000 milioni di euro).

Per stimare l'effetto erariale della proposta in oggetto si prende in considerazione l'ammontare del fatturato per manutenzione residenziale, a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare, che si ritiene essere il 50%:

$(6.000 \text{ milioni}) \times 50\% = 3.000 \text{ milioni di euro.}$

Essendo il 92% delle unità immobiliari possedute da persone fisiche (fonte ISTAT), ne consegue che l'ammontare ora ottenuto, per esprimere gli interventi su immobili di proprietà di persone giuridiche, sarà pari a:

3.000 milioni x 8% = 240 milioni di euro.

Ai fini della stima per considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e, soprattutto, del dimezzamento del limite originariamente previsto dall'art. 1 L. 449/97, si riduce tale importo a 180 milioni di euro (3/4).

Ipotizzando una vendita totale di tali immobili nel periodo di vigenza dell'agevolazione (entro il 30/6/2007), sarà oggetto dell'agevolazione l'intero ammontare sopra citato (180 milioni di euro).

La proroga dell'agevolazione in oggetto, tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 36%, produrrà una riduzione annuale di gettito di competenza IRE pari a circa 13 milioni di euro (180 milioni di euro X 36% / 5).

L'andamento in termini di cassa nel triennio 2006-2008, tenendo conto dell'effetto già atteso nel 2006, in virtù della probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre, stimabile in un 15% del credito maturato, sarà il seguente:

	2006	2007	2008
IRE	-2	-21	-13

*milioni di euro*

Comma 6) Proroga al 2006 dell'esenzione dall'IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

La legislazione vigente prevede che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2005, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2006.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a circa 25.000 euro, considerando l'esenzione di 8.000 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.400 euro per ogni lavoratore frontaliere. Nelle ipotesi prevista dalla proposta normativa in oggetto, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2005, pari a circa -27 milioni di euro (2.400 \* 11.000).

L'andamento sul gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

2006	2007	2008
-	-48	+20

Comma 7) Fondi sanitari integrative - Elevazione limiti di deducibilità per il 2006

La norma in oggetto propone la seguente modifica all'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR: l'elevazione a 3.615,20 euro, per l'anno d'imposta 2006, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale.

La norma attualmente in vigore prevede per l'anno di imposta 2006 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari a 2.324 euro.

Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 10.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 2.324 euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i soggetti interessati fruiscono per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una minore base imponibile (in milioni di euro) calcolata come segue:

		2006	
Limite vigente	- euro -	(a)	2.324
Soggetti interessati		(b)	10.000
Limite proposto	- euro -	(c)	3.615
Minore base imponibile ((c-a)*b)	-mln di euro -		12,91

Applicando a tale minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF del 43% (adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento) e l'aliquota media dell'addizionale regionale si ottiene la seguente perdita

di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2006
Minor gettito IRPEF	-5,6
Minor gettito addizionale regionale	-0,2
TOTALE in milioni di euro	-5,8

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2006	2007	2008
IRPEF	-4,0	-2,2	0
Addizionale regionale	-	-0,2	0
Totale	-4,0	-2,4	0

#### Comma 8) Clausola di salvaguardia

La legislazione vigente (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 352) prevede che i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della norma in oggetto per l'anno 2006.

Come è stato precisato nella risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato alla Relazione Tecnica alla Finanziaria 2005, nella stima della variazione del gettito di cassa si è proceduto ipotizzando, in via prudenziale, che l'effetto del costo della clausola di salvaguardia sul 2002 e sul 2004 proseguisse anche negli anni successivi al 2005.

Ne consegue che la proroga in oggetto non comporta variazioni di gettito IRE.

Comma 9) Proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per ristrutturazioni edilizia abitativa a tutto l'anno 2006.

Si intende prorogare all'anno 2006 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero edilizio, di cui alle lettere a),b),c),d) articolo 31 della legge 457/1978, realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Trattasi di servizi ad alto contenuto di lavoro ed, in quanto tali, transitoriamente agevolabili in ossequio alle direttive U.E..

Nel caso specifico, l'aliquota passa dal 20% al 10%.

Per valutare gli effetti di tale disposizione si procede come di seguito.

Dalle dichiarazioni sui redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 1998, si trae un ammontare di spese sostenute per ristrutturazione edilizia pari a 6.524 miliardi di Lire (3.370 milioni di euro).

Tale ammontare viene incrementato a 6.000 milioni di euro per tenere conto sia delle spese che i privati sostengono per manutenzioni di cui alla lettera a), articolo 31 della legge 457/78 e che non sono detraibili ai fini IRPEF, sia delle spese di ristrutturazione di edilizia abitativa sostenute da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le dichiarazioni Irap relative al settore edile consentono di stimare un'incidenza di circa un 20% della componente manodopera sul totale componenti negative.

Si stima, quindi, che la riduzione di 10 punti dell'aliquota I.V.A. interessi un imponibile pari a circa 1.200 milioni di euro.

Essendo la norma estesa al solo anno 2006, l'andamento sul gettito di cassa sarà il seguente:

	2006	2007	2008
Aliquota ridotta solo "servizi"	-110	- 10	-

milioni di euro

Gli effetti erariali dell'estensione dell'aliquota agevolata anche sul valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, genererà un effetto erariale pari a:

	2006	2007	2008
Aliquota ridotta beni con plafond	-110	- 10	-

milioni di euro

Pertanto l'effetto complessivo(1) sul triennio è il seguente:

	2006	2007	2008
	-220	- 20	-

milioni di euro

(1) Si evidenzia come nella valutazione gli importi non siano stati attualizzati.

In questo modo si è voluto tenere conto di come alcuni dei citati interventi (es. restauro) siano già assoggettati ad un'aliquota del 10%.

Comma 10) Indetraibilità IVA ciclomotori e auto

L'art. 19-bis1 del DPR 26/10/72 n. 633 dispone al comma 1, lettera c) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La presente nota intende valutare gli effetti di gettito derivanti, per il solo anno d'imposta 2006, di una detrazione IVA pari al 15% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture.

I canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Acquisto di autovetture, moto e motocicli

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive al riguardo in quanto, pur essendo presente un campo del quadro VF denominato "Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta", questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'art. 19-bis1, comma 1.

E' stato quindi utilizzato il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 2004, pari a 12,5 miliardi di Euro.

Tale dato è stato, tuttavia, depurato sia di quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e che quindi non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione (enti pubblici e privati; banche e assicurazioni, taxi, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), sia dei contribuenti che invece già godono del diritto di detrazione, perché non ricompresi nei limiti dell'attuale articolo 19-bis1, comma 1, lettera c) (agenti e rappresentanti di commercio, imprese di noleggio e autoscuole).

Ne è conseguita, partendo da una base di 467.000 autovetture acquistate da imprese, al netto dei settori sopra considerati, e da un costo medio per auto pari a circa 17.625 Euro (comprensivo d'IVA), una spesa lorda da parte di imprese pari a circa 8.230 milioni di Euro. ( $467.000 \times 17.625$  €).

Pertanto, l'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata è risultata pari a:

$8.230 \text{ mln. €} : 1,20 \times 20\% = 1.372 \text{ milioni di Euro}$

che, nell'ipotesi di una detrazione IVA del 15%, apporterebbe una perdita pari a circa 206 milioni di Euro.

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori – motocicli e quella in autovetture (5,2%) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto delle autovetture, si ottiene:

Ciclomotori e motocicli  $1.372 \times 5,2\% = 71 \text{ milioni}$

che corrisponde, con un'IVA detraibile al 15%, ad una perdita di circa 11 milioni di Euro.

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei canoni di locazione e leasing, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e leasing sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli. L'IVA assolta dai concedenti per l'acquisto delle autovetture, che a normativa vigente è già detraibile in quanto costituiscono l'oggetto dell'attività, è quindi compensata dall'IVA sui canoni versata dai conduttori.

Complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonta, pertanto, a circa 217 milioni di Euro.

Senza intaccare la disciplina della deducibilità delle autovetture ai fini delle imposte dirette (pari al 50% dei costi, per le imprese), occorre, tuttavia, valutare l'effetto erariale positivo di una minore deducibilità ai fini delle II.DD. della quota di imposta divenuta detraibile ai fini I.V.A.

Considerando un'aliquota media del 26%, la competenza annuale, per le autovetture acquistate nel 2006 e tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle autovetture (12,5% per il primo anno e 25% negli anni successivi), è pari a:

	2006	2007	2008	2009
Acquisti autovetture	3,5	7,0	7,0	7,0
(217/2 x 26% = 28 mln.)	(12,5%)	(25%)	(25%)	(25%)
Totale	3,5	7,0	7,0	7,0

Importi in milioni di Euro

In termini di cassa, con un acconto del 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

	2006	2007	2008	2009
I.V.A.	-217			
II.DD. saldo 2006		+ 3,5		
II.DD. acc. 2007		+ 2,8	- 2,8	
II.DD. saldo 2007			+ 7,0	
II.DD. acc. 2008			+ 5,2	- 5,2
II.DD. saldo 2008				+ 7,0
II.DD. acc. 2009				+ 5,2

TOTALE	- 217	+ 6,3	+ 9,4	+ 7,0
--------	-------	-------	-------	-------

Importi in milioni di Euro

Comma 11) Esenzione per il Belice

La norma proroga per l'anno 2006 le agevolazioni concernenti l'esenzione dall'imposta di registro relativamente alla ricostruzione di immobili nella valle del Belice; si stima un onere in termini di gettito erariale non superiore a 1,5 milioni di euro

Comma 12) Proroga agevolazione per il riordino IPAB

Al fine di rendere possibile a tutte le IPAB di beneficiare delle agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 4, comma 4, del DLgs. 207/2001, la proposta in esame prevede una proroga di queste ultime per un ulteriore anno .

La normativa vigente prevede infatti che gli atti relativi al riordino delle IPAB in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato siano esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale fino al 31 Dicembre 2005.

Considerando che le IPAB sono circa 4.226 e che l'atto di trasformazione sconta imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 €, si ha che la trasformazione di tutte le IPAB comporterà una perdita di gettito di circa 2 milioni di Euro.

La perdita di cassa dovuta alla proroga in oggetto sarà:

2006	2007	2008
-2	0	0

Importi in milioni di Euro

Comma 13) Deduzione forfetaria per impianti distribuzione carburanti

Legislazione vigente

L'agevolazione di cui al D.L. 566/95, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'art. 21 comma 1 e 2 della Legge n. 448/98, per l'anno di imposta 2001 e per i due successivi dall'art. 6 Legge n.

388/2000, prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;

0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

L'articolo 2 comma 56 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato l'agevolazione in esame per il periodo di imposta in corso al 31/12/2004 e per il periodo di imposta successivo.

#### Legislazione proposta

Si propone di prorogare l'agevolazione in oggetto per l'anno di imposta 2006.

#### Effetti sul gettito

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della legislazione proposta si è proceduto come segue:

sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed in particolare, le persone fisiche e società di persone esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ISTAT 50.50.A e 50.50.B), sia in contabilità ordinaria che semplificata.

i dati ricavati sono stati estrapolati al 2006 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003 e 2004) ed in base alle previsioni 2005 e seguenti contenute nella ultima Relazione Previsionale e Programmatica;

la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2004 (IRE – Nuovo Testo Unico) e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone (in base alle relative quote di partecipazione) la nuova imposta conseguente alla abrogazione della agevolazione in esame (il numero delle società di capitali è trascurabile).

Sulla base di quanto esposto la proposta in esame si stima possa produrre una perdita di gettito di competenza nel 2006 dell'ordine di 48 milioni di euro così ripartiti:

- Imprenditori individuali: incremento di imposta IRE pari a circa 22 milioni di Euro da parte di circa 11.900 imprese individuali;

- Imprese in forma associata: incremento di imposta IRE pari a circa 26 milioni di Euro da parte di circa 4.400 imprese in forma associata.

Per cassa (con un acconto ai fini IRPEF/IRE del 75%) l'andamento della perdita di gettito in milioni di Euro è il seguente:

	2006	2007	2008
Saldo 2006		- 48	
Acconto 2007		- 36	+ 36
TOTALE		- 84	+ 36

## Articolo 22

### *(Patto di stabilità interno)*

L'articolo 22 prevede per tutti gli enti territoriali indicati al comma 1 (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti) l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008 che pongono, in modo differenziato, dei limiti alle spese correnti e consentono una crescita programmata per le spese d'investimento.

La manovra è di 3.120 milioni di euro ed è ripartita tra Regioni e Enti locali (Province e Comuni soggetti al patto), rispettivamente, in 1.100 milioni e 2.020 milioni sulla base dell'incidenza percentuale che ogni comparto registra per le spese correnti (escluso il personale e i trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche) rispetto alle corrispondenti spese registrate nel conto economico degli enti territoriali predisposto dall'Istat per il 2004.

La differenziazione delle regole che disciplinano la spesa corrente e quella in capitale risponde all'obiettivo di sancire una particolare attenzione a vantaggio degli investimenti e di introdurre, al pari di quanto previsto per lo Stato, un consistente ridimensionamento della spesa corrente.

Le regole dell'art. 22 sono quindi finalizzate a conseguire l'obiettivo netto della manovra assegnato alle autonomie territoriali (3.120 milioni) e, contemporaneamente, a realizzare la riqualificazione della spesa di cui sopra è cenno.

L'articolo stabilisce inoltre che, tra le altre esclusioni previste dalle spese correnti soggette alle regole, vi è quella relativa alla spesa sociale che, per gli enti locali è quella risultante dalla classificazione funzionale di bilancio degli enti. Per le Regioni il riferimento alla esclusione delle spese sociali sottintende la spesa sanitaria.

Per gli enti locali, l'importo delle spese sociali (non individuabile nei conti economici nazionali predisposti dall'Istat presi a base per l'anno 2004) è stato stimato - utilizzando gli ultimi dati disponibili da parte dell'Istat, relativi ai conti consuntivi degli enti - in relazione all'incidenza percentuale che tale tipologia di spesa ha nei confronti delle spese correnti. Per la valutazione degli andamenti tendenziali di tali spese si è tenuto conto della legislazione vigente (regola complessiva del 2%) mentre per quelli programmatici si è fatto riferimento al tasso medio di crescita delle spese correnti registrato negli ultimi anni in base ai dati di contabilità nazionale.

Sotto un profilo generale è poi da evidenziare che, occorrendo far riferimento non a dati previsionali ma a dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2004, l'obiettivo

programmatico per il 2006 viene rapportato ai risultati 2004, determinando la percentuale di riduzione delle spese correnti che, per le Regioni, è del 3,8% e, per gli enti locali, è del 6,7%.

Per gli anni 2007 e 2008, la spesa corrente regionale non può superare quella dell'anno precedente aumentata, rispettivamente, dello 0,4 e del 2,5 per cento; quella degli enti locali non può superare, per l'anno 2007, la spesa corrente dell'anno 2006 ridotta dello 0,3% e, per l'anno 2008, quella del 2007 incrementata dell'1,9%.

Le valutazioni degli effetti finanziari delle regole del patto di stabilità interno sono di seguito evidenziate in 2 distinte tabelle.

E' necessario precisare che gli effetti finanziari di manovra sopra indicati non tengono conto degli ulteriori effetti positivi, seppur contenuti, che si otterranno dalle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, soggette alle norme del patto, per le quali non si dispone di dati di riferimento in termini di contabilità nazionale. Invero, com'è noto, tale tipologia di enti è inserita dall'Istat nel comparto delle Amministrazioni Locali tra gli enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica unitamente ad altre tipologie di enti (Camere di commercio, Autorità portuali, Aziende di promozione turistica, ecc.) e, pertanto, non individuabili separatamente così come avviene, invece, per gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni).

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati in termini di indebitamento netto possono essere stimati per uguale importo anche in termini di fabbisogno.

Conclusivamente, gli effetti della manovra sono riepilogabili come segue:

	2006	2007	2008
Regioni	1.100	1.100	1.100
Enti locali	2.020	2.100	2.150

Riduzione di spese correnti compensative anche di maggior crescita spese investimento e della esclusione della spesa sociale locale

3.120	3.200	3.250
-------	-------	-------

TABELLA N. 1

		REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO						
Note	USCITE	(milioni di euro)						
		2004 (ISTAT)	% 2006/ 04	2006 (DPEF)	% 2007/ 06	2007 (DPEF)	% 2008/ 07	2008 (DPEF)
	<b>SPESE CORRENTI</b> a detrarre:	109.087		118.998		122.669		126.637
	- Personale e Trasferimenti ad AP (compresa sanità)	93.415		102.562		106.003		109.653
A	<b>SPESE CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)</b>	15.672		16.436		16.686		16.984
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> a detrarre:	21.078		22.807		23.718		24.909
	- Trasferimenti a AP	8.846		9.991		10.568		11.135
B	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (a legislazione vigente)</b>	12.232		12.816		13.150		13.774
C	Obiettivo programmatico spese in conto capitale	12.232	6,9%	13.076	4,0%	13.599	4,0%	14.143
D = B - C	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-260		-449		-369
	<b>SPESE CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)</b>	15.672		16.436		16.686		16.984
A	Riepilogo manovra							
E	Obiettivo programmatico spesa corrente	15.672	-3,8%	15.076	0,4%	15.137	2,5%	15.515
F = A - E	Manovra sulle spese correnti			1.360		1.549		1.469
D	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-260		-449		-369
G = F - D	Manovra netta			1.100		1.100		1.100

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 3.000 abitanti								
Note	USCITE	(milioni di euro)						
		2004 (ISTAT)	% 2006/ 04	2006 (DPEF)	% 2007/ 06	2007 (DPEF)	% 2008/ 07	2008 (DPEF)
A	SPESA CORRENTI a detrarre: - Personale e Trasferimenti ad AP - Spesa sociale	45.413		46.423		46.831		47.456
B	SPESA CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	17.734		17.806		17.748		17.947
C	Esclusione della spesa sociale da vincoli di crescita	3.903		4.060		4.142		4.224
D	Effetto peggiorativo per spesa sociale	23.775		24.557		24.941		25.285
E = B - D		3.903		4.172		4.372		4.582
				-112		-231		-358
F	SPESA IN CONTO CAPITALE a detrarre: - Trasferimenti ad AP	19.159		21.113		21.740		22.930
G	SPESA IN CONTO CAPITALE NETTE (a legislazione vigente)	285		587		641		709
H = F - G	Obiettivo programmatico spese in conto capitale	18.874	10,0%	20.761	4,0%	21.592	4,0%	22.455
	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale		(su 2004)	-235		-494		-234
C	Rilepologo manovra SPESA CORRENTI NETTE (a legislazione vigente)	23.775		24.557		24.941		25.285
I	Obiettivo programmatico spesa corrente	23.775	-6,7%	22.182	-0,3%	22.116	1,9%	22.536
L = C - I	Manovra sulle spese correnti		(su 2004)	2.375		2.825		2.749
H	Effetto peggiorativo per spese in conto capitale			-235		-494		-234
E	Effetto peggiorativo per esclusione spesa sociale			-112		-231		-358
M = L - H - E	Manovra netta			2.028		2.100		2.157
	Valori arrotondati			2.020		2.100		2.150

N.B.: I valori esposti rappresentano l'aggregato Province e Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti che costituisce l'89,2% della spesa del comparto Province e Comuni.

## Articolo 23

### *(Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)*

Le disposizioni recate dall'articolo non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la compartecipazione di cui al comma 1 viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l'anno 2006 (6,6 miliardi di euro).

I commi 2 e 3 sono esclusivamente finalizzati ad autorizzare il Ministero dell'Interno a ripartire tra i singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2006 iscritti nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (11,5 miliardi, comprensivi della suddetta compartecipazione).

Le disposizioni si rendono necessarie in quanto, in loro assenza, il settore degli enti locali registrerebbe dal 1° gennaio 2006 un consistente vuoto di risorse finanziarie.

## Articolo 24

### *(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE)*

L'articolo non implica effetti finanziari, ma è strumentale all'acquisizione, da parte di tutte le pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, dei dati necessari alla costruzione del conto economico consolidato.

L'articolo è finalizzato a superare le incongruità rilevate con l'applicazione dell'art. 28 della legge finanziaria 289/2002, laddove le amministrazioni pubbliche venivano individuate senza una corrispondenza piena con quelle prese in considerazione ai fini della elaborazione del predetto conto consolidato.

## Articolo 25

### *(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)*

La disposizione è diretta a modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevedendo il versamento agli enti territoriali dell'imposta effettivamente versata dai sottoscrittori.

Pertanto – tenuto conto che l'attuale disciplina prevede la retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito, e quindi anche sulla parte riferibile ai cosiddetti "lordisti", che rappresentano la quasi totalità dei sottoscrittori dei prestiti obbligazionari in questione – la disposizione comporta, a partire dall'anno 2007, un risparmio di spesa, in termini di saldo netto da finanziare, quantificabile in 35 milioni di euro. Tale somma, in particolare, corrisponde all'importo stanziato nel bilancio dello Stato per l'anno 2006 sul capitolo di spesa n. 1334 del Ministero dell'Interno.

## Articolo 26

### *(Adeguamento delle risorse contrattuali biennio 2004-2005 a seguito protocollo d'intesa del 27 Maggio 2005)*

La disposizione provvede alla copertura degli oneri contrattuali per il biennio 2004-2005 derivanti dal riconoscimento del beneficio aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2005, dello 0,7% stabilito nell'ambito del Protocollo di intesa fra Governo e OO.SS.. Con la predetta intesa l'incremento di regime, riconoscibile dall'anno 2006 per il biennio 2004-2005 (sulla base delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'anno 2005) è stato portato dal 4,31% al 5,01%. In deroga alla vigente normativa sono posti a carico del bilancio dello Stato anche gli oneri per il personale delle amministrazioni che, in base all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, di norma, alla copertura degli oneri contrattuali con i propri bilanci.

Conseguentemente:

I commi 1 e 2 incrementano le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato e non contrattualizzato in misura pari allo 0,7%, da destinare anche ad incentivazione della produttività;

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono che gli oneri per il personale delle amministrazioni diverse da quella statale, con eccezione delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti territoriali ricadenti sul territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono posti a carico del bilancio dello Stato e ripartiti fra le amministrazioni interessate sulla base di criteri e modalità da fissarsi con successivo Decreto Ministeriale.

Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Il comma 7 stabilisce il contributo aggiuntivo al finanziamento della spesa sanitaria per il riconoscimento dell'incremento dello 0,7% al personale del SSN (escluso quello operante nelle regioni a statuto speciale per le quali non è previsto l'apporto finanziario dello Stato e nelle province autonome di Trento e Bolzano).

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1 e 2: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)

Anni	Personale statale contrattualizzato (comma 1)	Personale statale non contrattualizzato (Comma 2)	Totale personale statale
2006	390	155	545
2007	390	155	545
2008	390	155	545

(\*) Nel comma 2 sono specificate in 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (carriera prefettizia e diplomatica, dirigenza destinataria della legge n. 216/92 (ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono

inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio) nonché a quello in ferma volontaria.

Commi 3 e, 7: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Settore	Servizio
	Pubblico non statale (comma 3)	Sanitario Nazionale (comma 7)
2006	220	213
2007	220	213
2008	220	213

#### Dati di riferimento

##### a) unità di personale

settore Stato..... 1.978.041

settore pubblico non statale.....1.539.766

(di cui SSN.....710.692)

##### b) retribuzioni annue lorde pro capite (in euro)

settore Stato.....29.258

settore pubblico non statale.....31.034

##### c) tassi applicati

- Accordo Governo-OO.SS. del 27/05/05

+0,7% (annuo dal

2006)

d) oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

settore statale +38,38%

settore pubblico non statale +37%

RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI incremento dello 0.7% (PROTOCOLLO INTESA 27.5.05) (in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Totale settore statale	Totale Settore Pubblico non statale (incluso SSN)	Totale generale Pubblico impiego
2006	545	433	978
2007	545	433	978
2008	545	433	978

## Articolo 27

### *(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)*

Commi 1 e 2: indicano le risorse finanziarie, a decorrere dall'anno 2006, per il prossimo biennio contrattuale 2006-2007 per il personale statale contrattualizzato in misura pari all'indennità di vacanza contrattuale (calcolata sugli stipendi tabellari /iniziali – comprensivi di indennità integrativa speciale ove percepita - in base alle percentuali previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993: 30% e 50% del tasso d'inflazione programmata per il 2006, 1,7%).

Comma 3: precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2 precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 4: gli incrementi di cui al comma 1, si applicano anche al personale delle amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo

Commi 1, 2, 3: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1	Personale statale non contrattualizzato Comma 2	Totale personale statale
2006	230	100	330

2007	335	170	505
2008	335	170	505

(\*) Nel comma 2 sono specificate in 136 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio)

Comma 4: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Personale pubblico non statale comma 4
2006	320
2007	550
2008	550



## Articolo 28

### (Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato)

Comma 1. – Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato

La norma limita, a decorrere dall'anno 2006, il ricorso al personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad una spesa non superiore al 60% di quella sostenuta per gli stessi scopi nell'anno 2003. La norma consente dunque, per Ministeri, Agenzie, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di Ricerca ed Università, economie stimate in circa 450 milioni di euro in ragione d'anno.

Le tabelle A e B che seguono mostrano separatamente gli effetti economici relativi al personale a tempo determinato ed al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Tab. A

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (LIMITE DI SPESA PARIA AL 60% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)						
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	140.555.914	193.264.382	193.264.382	214.738.202	115.958.629	98.779.573
AZIENDE AUTONOME	34.167.792	46.980.714	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.731.529	23.005.852	23.005.852	25.562.058	13.803.511	11.758.547
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	78.766.572	108.304.037	108.304.037	120.337.818	64.982.422	55.355.396
UNIVERSITA'	116.976.446	160.842.613	160.842.613	178.714.015	98.505.568	82.208.447
<b>TOTALE</b>	<b>387.198.253</b>	<b>532.397.598</b>	<b>532.397.598</b>	<b>591.552.887</b>	<b>319.438.559</b>	<b>272.114.328</b>

Tab. B

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LIMITE DI SPESA PARIA AL 60% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)						
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	17.172.268	23.611.869	23.611.869	26.235.409	14.167.121	12.068.288
AZIENDE AUTONOME	-	-	-	-	-	-
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.764.890	23.051.724	23.051.724	25.613.026	13.831.034	11.781.992
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	47.400.692	65.175.952	65.175.952	72.417.724	39.105.571	33.312.153
UNIVERSITA'	178.140.902	244.943.740	244.943.740	272.159.711	146.966.244	125.193.467
<b>TOTALE</b>	<b>259.478.752</b>	<b>356.783.284</b>	<b>356.783.284</b>	<b>396.425.871</b>	<b>214.069.970</b>	<b>182.355.901</b>

Complessivamente gli effetti economici sono riassunti nelle tabelle C e D seguenti:

Tab. C

COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Spesa lorda anno 2004	Spesa lorda anno 2005	Spesa lorda anno 2006	Economia lorda annuale
MINISTERI E AGENZIE	157.728.182	216.876.250	216.876.250	240.973.611	130.125.750	110.847.861
AZIENDE AUTONOME	34.167.792	46.980.714	46.980.714	52.200.793	28.188.428	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	33.496.419	46.057.576	46.057.576	51.175.085	27.634.546	23.540.539
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	126.167.264	173.479.988	173.479.988	192.755.542	104.087.993	88.667.549
UNIVERSITA'	295.117.348	405.786.354	405.786.354	450.873.726	243.471.812	207.401.914
<b>TOTALE</b>	<b>646.677.005</b>	<b>889.180.882</b>	<b>889.180.882</b>	<b>987.978.758</b>	<b>533.508.529</b>	<b>454.470.229</b>

Tab. D

<b>SCHEMA RIEPILOGATIVO</b>	
COMPARTO	Economie annua lorda
MINISTERI E AGENZIE	110.847.861
AZIENDE AUTONOME	24.012.365
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	23.540.539
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI	88.667.549
UNIVERSITA'	207.401.914
<b>TOTALE</b>	<b>454.470.229</b>

Comma 2 – Contratti per attuazione progetti di ricerca e di innovazione tecnologica

Per gli enti ivi indicati sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato nonché gli altri contratti per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non sono a carico del bilancio di funzionamento o del Fondo di finanziamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

## Articolo 28, comma1

		Tempo determinato		
		2006	2007	2008
Importo		454,5	454,5	454,5
(in milioni di euro)				
<b>Aliquote contributive</b>				
<b>Inpdap</b>				
datore		0,295		
dip		0,11		
<b>Irap</b>		0,085		
<b>irpef</b>		0,23		
Contribuzione aggiuntiva		0,16		
Contr. datore		104	104	104
<b>Irap</b>		27	27	27
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
Contr. dip		32	32	32
	<b>Base Irpef</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>irpef</b>		54	54	54
	<b>Netto pagato</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>	<b>236,9</b>
Contribuzione aggiuntiva		52	52	52
	<b>Effetto netto%</b>	<b>0,521</b>	<b>0,521</b>	<b>0,521</b>
<b>Riepilogo</b>				
<b>Apporto Inpdap</b>	+	135,59	135,59	135,59
<b>Contr. Aggiuntiva</b>	-	51,76	51,76	51,76
<b>SSN</b>	+	27,49	27,49	27,49
<b>IRPEF</b>	+	54,49	54,49	54,49
<b>Effetto netto</b>		<b>288,68</b>	<b>288,68</b>	<b>288,68</b>

## Articolo 29

### *(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)*

Commi da 1 a 8. Le disposizioni fissano un limite massimo per la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie incluse quelle fiscali, degli Enti pubblici non economici inclusi quelli di ricerca e delle Università. Le relative economie, sono state stimate in 210 milioni di euro annui lordi.

Il criterio utilizzato per la stima si basa sull'analisi della crescita storica della spesa del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali nonché sulle proiezioni tendenziali della stessa sugli esercizi futuri (contrattazione integrativa, lavoro straordinario, trattamento di missioni, ecc.). L'effetto è stato valutato prudenzialmente in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei comparti interessati.

In particolare si stima che la limitazione prevista dalla norma possa ragionevolmente incidere sul predetto andamento tendenziale nella misura dello 0,5% e ciò tenuto conto sia della serie storica degli incrementi dei fondi di alcuni comparti sia dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a legislazione vigente. Pertanto, a decorrere dall'anno 2006 la disposizione in esame nel ricondurre l'ammontare dei fondi nel limite massimo dell'anno 2004, consente di recuperare gli effetti espansivi assunti per gli anni 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa per la contrattazione integrativa.

Comma 9. La stima delle economie relative al lavoro straordinario è stata calcolata sulla base dei dati di spesa relativi all'anno 2004. Il 10 per cento è stato calcolato, oltre con riferimento al Fondo per lavoro straordinario iscritto nel bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, anche tenendo conto di stanziamenti di bilancio relativi ad alcune Amministrazioni che prevedono apposite risorse per particolari esigenze di lavoro.

Ne consegue un ammontare complessivo di circa 70 milioni di euro. Le economie stimate, pari al 10% di 70 milioni ammontano pertanto a 7 milioni di euro lordi per ciascuno dei tre anni considerati dalla norma:

## Riepilogo

## ECONOMIE

(importi lordi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Comma da 1 a 6	210	210	210
Comma 9	7	7	7
TOTALE	217	217	217

## Articolo 29, comma1-8

		Contr.integrativa		
		2006	2007	2008
Importo		210,0	210,0	210,0
(in milioni di euro)				
<b>Aliquote contributive</b>				
<b>Inpdap</b>				
datore		0,295		
dip		0,11		
<b>Irap</b>		0,085		
<b>irpef</b>		0,25		
Contribuzione aggiuntiva		0,16		
Contr. datore		48	48	48
<b>Irap</b>		13	13	13
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
Contr. dip		15	15	15
	<b>Base Irpef</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>irpef</b>		27	27	27
	<b>Netto pagato</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
Contribuzione aggiuntiva		24	24	24
	<b>Effetto netto%</b>	<b>0,513</b>	<b>0,513</b>	<b>0,513</b>
<b>Riepilogo</b>				
<b>Apporto Inpdap</b>	+	62,65	62,65	62,65
<b>Contr. Aggiuntiva</b>	-	23,91	23,91	23,91
<b>SSN</b>	+	12,70	12,70	12,70
<b>IRPEF</b>	+	26,93	26,93	26,93
<b>Effetto netto</b>		<b>131,63</b>	<b>131,63</b>	<b>131,63</b>

## Articolo 29, comma 9

	Straordinario		
	2006	2007	2008
Importo	7,0	7,0	7,0

(in milioni di euro)

Aliquote contributive			
<b>Inpdap</b>			
datore		0,295	
dip		0,11	
<b>Irap</b>		0,085	
<b>irpef</b>		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		2	2
<b>Irap</b>		0	0
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Contr. dip		0	0
	<b>Base Irpef</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>irpef</b>		1	1
	<b>Netto pagato</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
Contribuzione aggiuntiva		1	1
	<b>Effetto netto%</b>	<b>0,513</b>	<b>0,513</b>

Riepilogo				
<b>Apporto Inpdap</b>	+	2,09	2,09	2,09
<b>Contr. Aggiuntiva</b>	-	0,80	0,80	0,80
<b>SSN</b>	+	0,42	0,42	0,42
<b>IRPEF</b>	+	0,90	0,90	0,90
<b>Effetto netto</b>		<b>4,39</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>

## Articolo 30

### *(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)*

Le economie derivanti dalla disposizione di riduzione delle spese di personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del servizio sanitario nazionale sono state stimate in:

907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali;

800 milioni di euro annui lordi per gli enti del SSN.

Il criterio utilizzato per le stime si basa sulla crescita storica del costo del personale dovuta a fattori diversi dai rinnovi contrattuali e dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato (quali: contrattazione integrativa, ricorso a forme di lavoro flessibile, lavoro straordinario, ecc.) il cui effetto è stato valutato prudenzialmente, sulla base delle informazioni disponibili, in circa l'1% annuo della spesa complessiva dei due comparti(\*). La limitazione di tale crescita, per effetto della disposizione in esame, consente di ridurre la spesa di personale, a decorrere dall'anno 2006, riportandola (fatti salvi gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004) a quella del 2004 diminuita dell'1% (al netto delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei CCNL e fermo restando comunque il conseguimento delle economie di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004) e recuperando gli ulteriori effetti espansivi assunti per l'anno 2005 e 2006 nelle previsioni tendenziali di spesa.

Stima delle economie annue (dati in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP) \*

	2004 (spesa complessiva al netto degli arretrati per rinnovo ccnl 2002-2003)	2005 +1% per fattori diversi da assunzioni a tempo indet. e rinnovi contrattuali	2006 +1% per fattori diversi da assunzioni a tempo indet. e rinnovi contrattuali	Risparmio per riduzione 1% spesa 2004	Risparmio complessivo a decorrere dal 2006 (1%+1%+1%)
Totale lordo	56.600	570	570	567	1707
di cui:					
EE.LL.	22.600	340 (**)	340 (**)	227	907
Ssn	34.000	230 (***)	230 (***)	340	800

(\*) la stima è stata effettuata sulla base dei dati provvisori 2004 (escludendo le spese dovute ad arretrati).

(\*\*) la percentuale applicata è pari all'1,5% tenuto conto degli andamenti del comparto

(\*\*\*) la percentuale applicata al SSN è di circa lo 0,7% tenuto conto degli andamenti del comparto.

## Articolo 30

## Personale Enti territoriali

	2006	2007	2008
Importo	907	907	907

(in milioni di euro)

Aliquote contributive			
<b>Inpdap</b>			
datore		0,295	
dip		0,11	
<b>Irap</b>		0,085	
<b>irpef</b>		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		207	207
<b>Irap</b>		55	55
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
Contr. dip		64	64
	<b>Base Irpef</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
<b>irpef</b>		116	116
	<b>Netto pagato</b>	<b>465,2</b>	<b>465,2</b>
Contribuzione aggiuntiva		103	103
	<b>Effetto netto%</b>	<b>0,513</b>	<b>0,513</b>
<b>Riepilogo</b>			
<b>Apporto Inpdap</b>	+	270,58	270,58
<b>Contr. Aggiuntiva</b>	-	103,28	103,28
<b>SSN</b>	+	54,87	54,87
<b>IRPEF</b>	+	116,31	116,31
<b>Effetto netto</b>		<b>568,52</b>	<b>568,52</b>

## Articolo 31

### *(Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)*

Commi 1 e 2. Le disposizioni determinano un contenimento della spesa per oneri sociali, pari al 32,7% dell'importo erogato, che le amministrazioni dovrebbero sostenere ove in sede di giudicato risultassero soccombenti. Pertanto la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese.

Comma 3. Trattandosi di norma interpretativa, in via prudenziale non vengono stimati effetti. Le economie derivanti dalla proposta normativa potranno essere verificate solo a consuntivo.

Commi 4 e 5. La modifica stabilita nella determinazione della misura dell'equo indennizzo consente un abbattimento di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 a legislazione vigente per equo indennizzo ammontante a circa euro 164 milioni lordi. Tale importo è stato determinato prendendo a base di calcolo le unità di personale civile dei ministeri cui è stata riconosciuta la causa di servizio pari a circa 2.300 unità (corrispondente ad una percentuale dell'1% circa). Tale percentuale è stata poi rapportata a tutto il personale della Pubblica Amministrazione considerando prudenzialmente un beneficio medio di 6.000 euro pro-capite. Mentre per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate si è tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta a tale titolo nel corso dell'esercizio 2004.

Si riporta un prospetto dimostrativo delle economie derivanti dai commi:

Importi in milioni di euro		
La spesa è stata determinata in base ai dati concernenti il personale civile delle		
<b>AMMINISTRAZIONI MINISTERIALI</b>		
Beneficiari	ca 2.300	
(pari all'1% di tutto il personale dei Ministeri)		
Importo medio attribuito	€ 6.000	
Spesa comparto Ministeri		13,8
<b>PROIEZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
Beneficiari	ca 20.000	
(In via prudenziale si è applicata la		
percentuale dello 0,8% di tutto il personale)		
Importo medio attribuito	€ 6.000	
Spesa altre amministrazioni		120
Spesa complessiva personale civile		133,8
Spesa complessiva personale militare (dati bilancio)		30
<b>TOTALE SPESA EQUO INDENNIZZO</b>		<b>163,8</b>
Economia corrispondente all'abbattimento di 1/3		54,6

Comma 6. L'economia derivante dalla norma, che impedisce il ripristino del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti economici accessori in relazione agli incrementi del costo della vita può essere stimata, in via prudenziale, per il settore statale in 77 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2006-2007-2008, ivi comprese le aziende autonome, ed in 44 milioni di euro annui per il settore pubblico. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco (art.22 legge n.488/1999).

Gli effetti della misura proposta possono valutarsi in euro 121 milioni lordi annui.

Commi 7, 8 e 9 . La norma consente una minore spesa per le amministrazioni statali pari ad euro 7 milioni lordi annui. Infatti, in base alla vigente normativa, l'incidenza della spesa per indennità di trasferta può essere stimata in un importo di circa il 5 per cento della intera spesa per missioni, che nelle amministrazioni statali ammonta a circa 140 milioni di euro lordi annui.

Prudenzialmente, per i restanti settori del pubblico impiego, si è calcolata una economia di circa 5 milioni di euro lordi annui.

Commi 10, 11 e 12. La minore spesa derivante dalla soppressione dei rimborsi per spese di cura è stimata in via prudenziale per tutto il pubblico impiego in 49,3 milioni di euro come emerge dal seguente prospetto.

Per la determinazione di tale risparmio sono stati considerati, come parametri di riferimento, i dati rilevati per le amministrazioni ministeriali; dati utilizzati anche per la determinazione dei risparmi per l'equo indennizzo

(Importi in milioni di euro)

La spesa è stata determinata in base ai dati concernenti il personale civile delle

#### AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Beneficiari	ca 2.300	
(pari all'1% di tutto il personale ministeriale)		
Importo medio attribuito	€ 1.500	
Spesa comparto Ministeri		3,5

#### PROIEZIONE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Beneficiari	ca 20.000	
(In via prudenziale si è applicata la percentuale dello 0,8% di tutto il personale)		
Importo medio attribuito	€ 1.500	
Spesa altre amministrazioni		30
Spesa complessiva personale civile		33,5
Spesa complessiva personale militare (dati bilancio)		14,8
TOTALE SPESA		49,3
Totale economia per soppressione spese di cura		49,3

#### RIEPILOGO ECONOMIE

(importi lordi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Commi 4 e 5	54,6	54,6	54,6

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 6	121	121	121
Commi 7, 8, 9	12	12	12
Commi 10, 11 12	49,3	49,3	49,3
TOTALE	236,9	236,9	236,9

## **Articolo 32**

### ***(Vicedirigenza)***

La disposizione provvede a stanziare le risorse finalizzate all'istituzione dell'area separata della vicedirigenza da parte della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, sulla base della previsione di cui all'art. 17 bis, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

## Articolo 32

## Vicedirigenza

	2006	2007	2008
Importo	15	20	20

(in milioni di euro)

## Aliquote contributive

Inpdap			
datore		0,295	
dip		0,11	
Irap		0,085	
irpef		0,25	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		3	5
Irap		1	1
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
Contr. dip		1	1
	<b>Base Irpef</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
irpef		2	3
	<b>Netto pagato</b>	<b>7,7</b>	<b>10,3</b>
Contribuzione aggiuntiva		2	2
	<b>Effetto netto%</b>	<b>0,513</b>	<b>0,513</b>

## Riepilogo

Apporto Inpdap	+	4,47	5,97	5,97
Contr. Aggiuntiva	-	1,71	2,28	2,28
SSN	+	0,91	1,21	1,21
IRPEF	+	1,92	2,56	2,56
<b>Effetto netto</b>		<b>9,40</b>	<b>12,54</b>	<b>12,54</b>

## **Articolo 33**

### *(Mobilità)*

La norma prevede la costituzione di un fondo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, diretto a incentivare le procedure di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale fondo rappresenta un limite invalicabile di spesa, da cui trarre le risorse dirette - attraverso l'erogazione di specifici contributi finanziari - alle amministrazioni che ottemperino a quanto previsto dalla norma.

**Articolo 34****(Proroga contratti a tempo determinato)****Comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – Proroga contratti a tempo determinato**

Le disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per l'anno 2006 i contratti a termine già instaurati con le amministrazioni e gli enti analiticamente evidenziati nella tabella A seguente. La spesa al lordo, che riguarda il solo anno 2006, è stimata in circa 179 milioni di euro.

Gli oneri relativi alla proroga dei contratti del personale dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'APAT, del CNIPA e dell'ENPALS non sono evidenziati nella seguente tabella A in quanto continuano ad essere posti a carico del bilancio degli stessi enti.

<b>TABELLA A - PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO</b>			
<b>Amministrazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Costo procapite medio</b>	<b>Spesa annua complessiva</b>
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>1.007</b>	<b>28.053</b>	<b>28.249.000</b>
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>176</b>	<b>34.091</b>	<b>6.000.000</b>
<b>MINISTERO SALUTE</b>	<b>93</b>		<b>2.140.000</b>
Diplomati amministrativi	20	18.931	379.000
Tecnici sanitari	34	19.018	647.000
Laureati amministrativi	20	25.239	505.000
Medici	19	32.048	609.000
<b>BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>2.072</b>		<b>42.984.000</b>
Assistenti museali	648	13.524	8.764.000
Addetti sorveglianza	1.418	24.018	34.058.000
Tecnici sanitari	6	27.048	162.000
<b>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</b>	<b>11</b>	<b>32.000</b>	<b>352.000</b>
<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>1.595</b>	<b>27.629</b>	<b>44.068.000</b>
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.531</b>	<b>35.000</b>	<b>53.585.000</b>
<b>T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO</b>	<b>57</b>	<b>23.000</b>	<b>1.311.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.542</b>		<b>178.689.000</b>

**Comma 7 – Proroga contratti di formazione e lavoro**

La disposizione non comporta maggiori oneri in quanto trattasi di personale in servizio da vari anni presso le diverse amministrazioni che, pur non potendo essere formalmente assunto a tempo indeterminato per effetto delle disposizioni limitative in materia, va comunque mantenuto in servizio avendo superato le previste prove selettive.

#### **Comma 8 – Proroga comandi**

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006 i comandi presso varie pubbliche amministrazioni del personale della società per azioni Poste italiane e del Poligrafico e Zecca dello Stato. Le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.

#### **Comma 9 – Proroga contratti servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche**

La norma consente, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi già svolti ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000. A tali fini è stanziato per detto periodo l'importo annuo di 370 milioni di euro che costituisce il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto l'onere complessivo derivante dagli affidamenti.

Gli oneri di cui al presente articolo incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

## Articolo 34

## Proroga t.determinato

	2006	2007	2008
Importo	31,9	0,0	0,0

(in milioni di euro)

## Aliquote contributive

<b>Inpdap</b>			
datore	0,295		
dip	0,11		
<b>Irap</b>	0,085		
<b>irpef</b>	0,23		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	7	0	0
<b>Irap</b>	2	0	0
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Contr. dip	2	0	0
	<b>Base Irpef</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>irpef</b>	4	0	0
	<b>Netto pagato</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>
Contribuzione aggiuntiva	4	0	0
	<b>Effetto netto%</b>	0,521	#DIV/0!

## Riepilogo

<b>Apporto Inpdap</b>	+	9,52	0,00	0,00
<b>Contr. Aggiuntiva</b>	-	3,63	0,00	0,00
<b>SSN</b>	+	1,93	0,00	0,00
<b>IRPEF</b>	+	3,82	0,00	0,00
<b>Effetto netto</b>		<b>20,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Articolo 35

### (Assunzioni di personale)

**Comma 1** – Per l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, la spesa annua lorda è valutabile in 87,5 milioni di euro sulla base di un costo medio unitario di 35.000 euro, tenuto conto che il personale in questione sarà immesso nelle qualifiche iniziali.

**Commi da 2 a 7** prevedono la possibilità di sostituire durante il biennio 2007 – 2008, il personale già assunto con contratto a termine dalle Amministrazioni ed enti analiticamente evidenziati nella tabella A seguente, con personale da assumersi a tempo indeterminato. La relativa spesa al lordo è stimata in circa 180 milioni di euro a carico di un apposito fondo istituito a decorrere dall'anno 2007.

Gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL, l'APAT, il CNIPA e l'ENPALS non sono evidenziati nella seguente tabella A in quanto sono posti a carico del bilancio degli stessi enti.

TAB. A - STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO			
Amministrazione	Unità	Costo procapite medio	Spesa annua complessiva
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>1.007</b>	<b>28.053</b>	<b>28.249.000</b>
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>176</b>	<b>34.091</b>	<b>6.000.000</b>
<b>MINISTERO SALUTE</b>	<b>93</b>		<b>2.140.000</b>
Diplomati amministrativi	20	18.931	379.000
Tecnici sanitari	34	19.018	647.000
Laureati amministrativi	20	25.239	505.000
Medici	19	32.048	609.000
<b>BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>2.072</b>		<b>42.984.000</b>
Assistenti museali	648	13.524	8.764.000
Addetti sorveglianza	1.418	24.018	34.058.000
Tecnici sanitari	6	27.048	162.000
<b>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</b>	<b>11</b>	<b>32.000</b>	<b>352.000</b>
<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>1.595</b>	<b>27.629</b>	<b>44.068.000</b>
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.531</b>	<b>35.000</b>	<b>53.585.000</b>
<b>T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO</b>	<b>57</b>	<b>23.000</b>	<b>1.311.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.542</b>		<b>178.689.000</b>

Si tratta di oneri che incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

## Articolo 35

## Fondo stabilizzazione t. det.

	2006	2007	2008
Importo	0,0	24,5	24,5

(in milioni di euro)

## Aliquote contributive

Inpdap			
datore		0,295	
dip		0,11	
Irap		0,085	
irpef		0,23	
Contribuzione aggiuntiva		0,16	
Contr. datore		0	6
Irap		0	1
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Contr. dip		0	2
	<b>Base Irpef</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
irpef		0	3
	<b>Netto pagato</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>
Contribuzione aggiuntiva		0	3
	<b>Effetto netto%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,521</b>

## Riepilogo

Apporto Inpdap	+	0,00	7,31	7,31
Contr. Aggiuntiva	-	0,00	2,79	2,79
SSN	+	0,00	1,48	1,48
IRPEF	+	0,00	2,94	2,94
<b>Effetto netto</b>		<b>0,00</b>	<b>15,56</b>	<b>15,56</b>

## Articolo 36

### *(Gestioni previdenziali)*

Commi 1, 2 e 3 - L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2005 dall'art. 1, commi 139, 140 e 141 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in coerenza con i contenuti del Dpef 2006-2009, nella misura del 2,1% per il 2005 e del 2,0% per il 2006.

Pertanto, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2006 un incremento pari a 440,84 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 108,93 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.006,21 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,43 e 56,31 milioni di euro.

Comma 4 - La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non

determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

o o o

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, accertate dall'INPS nel consuntivo per l'anno 2004, pari a 369 milioni di euro in buona parte derivanti da pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l'Istituto in materia, la norma prevede di utilizzare le seguenti risorse trasferite all'INPS, in base al citato consuntivo 2004 dell'Istituto, in misura eccedente rispetto alle effettive esigenze:

- per 228,69 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2004, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- per erogazioni pensionistiche:	
a) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.448 del 2001	172.380
b) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.289 del 2002 a favore dei cittadini residenti all'estero	46.518
c) legge 244 del 2003 - convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede	9.394
- per interventi a sostegno della famiglia:	
a) per il finanziamento delle spese di ammin.ne	396
<b>TOTALE</b>	<b>228.688</b>

- per un importo complessivo di 140,31 milioni di euro, le risorse risultanti, nella contabilità dell'INPS, accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	14.553
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994	125.759
TOTALE	140.312

Per l'anno 2005, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004 e sulla base degli elementi di monitoraggio, si prevede che la medesima Gestione degli invalidi civili presenti maggiori esigenze, valutate in 300 milioni di euro, per le quali la disposizione prevede di utilizzare:

- per un importo massimo di 182,05 milioni di euro, le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali;
- per un importo di 117,95 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998	2.038
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000	19.155
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depreanocitosi di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 448/2001	1.971
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n. 53/2000	94.786
<b>TOTALE</b>	<b>117.950</b>

Comma 5 - La disposizione sopprime il contributo a carico dello stato a favore dell'ENPALS previsto dal decreto-legge 510/96, convertito dalla legge 608/96, "al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni".

Infatti, dal momento che i risultati dei bilanci dell'ENPALS mostrano, negli ultimi anni, in conseguenza delle modifiche al sistema previdenziale introdotte con i decreti di armonizzazione previsti dalla legge 335/95, una costante situazione di avanzo gestionale, la correttezza delle prestazioni è assicurata anche senza l'apporto del predetto trasferimento, pari a circa 66 milioni di euro annui.

Conseguentemente, si determinano i seguenti effetti finanziari:

Minore spesa per soppressione contributo (importi in migliaia di euro)

	2006	2007	2008
Soppressione contributo art. 2 DL 510/96	65.590	65.590	65.590

## Articolo 37 e Articolo 39

### *(Risorse finanziarie per il Servizio sanitario)* *(Completamento degli interventi di edilizia sanitaria e miglioramento dell'offerta sanitaria)*

#### **ARTICOLO 37 – Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale**

Il livello di finanziamento del SSN complessivamente assicurato da parte dello Stato e delle regioni per l'anno 2006, risulta pari a 92.560 milioni di euro. Tale livello ingloba il finanziamento di 89.960 milioni di euro cui concorre lo Stato (stabilito nella legge finanziaria per il 2005) a cui si aggiungono le seguenti risorse da considerarsi, sulla base dei risultati del monitoraggio, strutturali: 850 milioni di euro di maggiori entrate proprie regionali rispetto a quelle cristallizzate nel riparto del fabbisogno sanitario in sede CIPE, 500 milioni di euro di risorse aggiuntive delle regioni a statuto speciale; 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali quale effetto dell'applicazione della manovra 2005.

La spesa effettiva stimata nel Conto delle PPAA, riportata nel DPEF 2006-2009, è di 95.610 milioni di euro a cui devono aggiungersi 500 milioni di euro di oneri relativi alla piena copertura contrattuale relativi al biennio 2006-2007 (per la circostanza che il tendenziale ingloba solo il riconoscimento della vacanza contrattuale), per un livello complessivo di 96.110 milioni di euro.

Pertanto lo scostamento tra il livello di finanziamento complessivo e il livello della spesa complessiva è pari a circa 3.500 milioni di euro.

Si dispone, rispetto al finanziamento di 89.960 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2005, un incremento di 1.000 milioni di euro da ripartirsi secondo criteri e modalità concessive da definirsi con decreto che preveda comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di riduzione strutturale del disavanzo.

A fronte dell'incremento del livello del finanziamento a cui concorre lo Stato, rispetto a quanto stabilito con la legge finanziaria 2005, si richiede alle regioni una manovra di circa 2.500 milioni di euro, in aggiunta al predetto importo di 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali che le regioni continuano a sostenere già dagli anni precedenti.

Concorrono al potenziamento degli strumenti programmatici anche le seguenti norme:

articolo 39, comma 1, in materia di edilizia sanitaria. Nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, la disposizione prevede che le risorse ancora disponibili degli accordi di programma già stipulati dalle regioni siano riservate per interventi di ristrutturazione edilizia di ospedali per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 e di ospedali per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120. Detta norma è finalizzata ad impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza derivanti dalle dimensioni stesse.

articolo 39, comma 7, in materia di certificazione dei bilanci. La norma, disponendo l'obbligatorietà della certificazione del bilancio delle aziende del servizio sanitario, introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta e sistematica della corrispondenza degli stessi alle scritture contabili e alla contabilità analitica, permettendo una migliore attività di programmazione, gestione e controllo aziendale, sotto il profilo economico finanziario, anche mediante l'emersione di errori contabili e di comportamenti scorretti che hanno impatto sui risultati di bilancio.

articolo 39, comma 8 in materia di mobilità sanitaria. La norma è finalizzata a fissare un tetto massimo di rimborsabilità e di compensabilità tra le regioni, fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie, escludendo le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. Introducendo un tetto alla mobilità sanitaria interregionale, mediante specifiche intese tra le regioni, è volta ad arginare il fenomeno della dilatazione dell'offerta di servizi sanitari, da parte di alcune regioni, verso cittadini non residenti nelle stesse e, contestualmente, contribuisce allo sfruttamento ottimale dell'offerta sanitaria già presente sul territorio per prestazioni di bassa e media specialità. Tale norma concorrerà, tra l'altro, alla riduzione dei costi dovuti alla presenza di inapproprietezze delle prestazioni erogate in mobilità sanitaria.

articolo 39, commi 9 e 10. Nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, prevede che, in coerenza con le risorse programmate per il SSN, il Ministero della salute promuova una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare l'offerta di prestazioni in regime

ambulatoriale e corrispondentemente a decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. Tale disposizione consente di realizzare un contenimento dei costi dell'assistenza ospedaliera caratterizzata da un alto impiego di personale e beni e servizi di alta specializzazione con conseguenti maggiori costi rispetto all'attività erogata in regime ambulatoriale.

ARTICOLO 39, commi 2 e 3

La norma dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dagli enti del Servizio sanitario nazionale sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo (comma 2). A tal fine prevede che l'istituzione e la tenuta a cura dell'Alleanza di un inventario aggiornato delle attrezzature sanitarie in via di sostituzione e la produzione di un rapporto biennale sull'attività svolta (comma 3).

Dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non conseguono oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 39, commi 4 e 5

Nell'ottica dell'utilizzo efficiente ed appropriato delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, dispone la realizzazione di un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) che si avvale di flussi informativi provenienti da varie fonti (comma 4). A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per consentire al Ministero della salute l'attivazione di collaborazioni con istituti di ricerca, società scientifiche, strutture pubbliche o private ed esperti, nel numero massimo di 20 unità (comma 5)

ARTICOLO 39, comma 6

La norma è diretta a prevedere che la Commissione unica sui dispositivi medici possa esercitare anche funzioni consultive nei confronti del Ministro anche in materia di dispositivi medici

ARTICOLO 39, commi 11, 12 e 13

Trattasi di norme che non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare, da un lato la sottrazione all'esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, al pagamento di emolumenti al personale sanitario e alle forniture di beni e servizi per gli uffici sanitari (comma 11) e dall'altro a disciplinare aspetti finanziari dell'Agenzia italiana del farmaco (comma 12).

**ARTICOLO 39, comma 14 e 15**

La norma dispone, dal 1° gennaio 2006, la dotazione organica dell’Agenzia nel numero di 190 unità, stabilendone l’onere a carico del bilancio dell’Agenzia stessa (comma 14). Inoltre puntualizza la metodologia di calcolo del contributo, commisurato alle spese autocertificate dalle aziende farmaceutiche, che le stesse versano all’Agenzia Italiana del farmaco (comma 15).

## Articolo 38

### *(Concorso dello Stato al Ripiano dei disavanzi finanziari regionali)*

#### Comma 1

La norma prevede l'autorizzazione, quale regolazione debitoria, della spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2002-2004. L'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, cui sono interessate tutte le regioni a statuto ordinario e le regioni Sicilia e Sardegna, ha fissato il livello di spesa del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente in 75.602 milioni di euro, 78.570 milioni di euro e 81.837 milioni di euro.

Invero, in tutte le regioni si sono verificati disavanzi di gestione.

Tali disavanzi sono stati in tutto o in parte coperti dalle regioni con interventi di contenimento dei costi, con il ricorso alla leva fiscale, con vendite di immobili e con trasferimenti a carico dei bilanci regionali. Con la presente disposizione, lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi che si sono manifestati nel periodo 2002-2004.

Circa l'onere di 50 milioni di euro, cui si dà copertura (cfr. Allegato 7), si fa presente che lo stesso deriva dal seguente calcolo: 2,50% (tasso medio) per 2.000 milioni di euro (ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali) = 50 milioni di euro.

#### Comma 4

L'autorizzazione di spesa di 100.000 € consente di costituire una Commissione composta da non più di 15 componenti, nell'ipotesi estrema che a tutti i componenti spetti il trattamento di missione pari mediamente a 400 €, e nell'ipotesi di 16 riunioni annuali.

15 Componenti x 400 € = 6.000 € (costo massimo per riunione)

6.000 € x 16 riunioni = 100.000 € circa

## Articolo 40

### *(Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)*

L'articolo detta disposizioni modificative del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per gli anni dal 2002 al 2005, prevedendo un iter che dovrebbe consentire di rimuovere alcuni impedimenti all'erogazione a favore delle Regioni di somme già stanziata nei bilanci per gli anni 2002, 2003, 2004, destinate per la quasi totalità a coprire il fabbisogno sanitario delle Regioni. La stima di tali risorse è pari, complessivamente, a circa 11 miliardi di euro che si riferiscono al periodo 2002-2004.

L'erogazione di tale importo è subordinata alla chiusura dell'istruttoria del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per i relativi anni. Peraltro l'istruttoria medesima non potrà concludersi prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge finanziaria e della conseguente emanazione dei nuovi DPCM attuativi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 56/2000 per il periodo 2002-2004.

Per l'anno 2005 si renderà possibile determinare l'ammontare di risorse da accreditare alle regioni nei primi mesi dell'anno 2006 e, cioè, quando saranno disponibili i dati definitivi in ordine alle somme spettanti rispetto a quelle già erogate in via di anticipazione nel 2005.

Le erogazioni che verranno effettuate a favore delle Regioni non producono effetti peggiorativi sull'indebitamento netto in quanto sono relative a somme dovute per gli anni passati. In termini di fabbisogno, non si hanno effetti peggiorativi in quanto i tendenziali 2006-2008 scontano già tali effetti.

## Articolo 41

### *(Indeducibilità di minusvalenze inerenti a dividendi non tassati)*

#### Legislazione proposta

Attraverso una modifica all'articolo 109 del nuovo T.U.I.R. (inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater) è stabilita una specifica norma antielusiva che interviene nel caso di possesso di partecipazioni. Viene, infatti, previsto che "Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.". Inoltre si prevede che costituiscono operazioni potenzialmente elusive (con conseguente eventuale non deducibilità dei componenti negativi) anche le cessioni di partecipazioni effettuate tramite il pronto contro termine, riporto su titoli e fattispecie similari.

#### Effetti di gettito

Questa disposizione ha lo scopo di contrastare un comportamento che può assumere connotati elusivi consistente nella cessione (con realizzo di minusvalenze fiscalmente deducibili) di partecipazioni non immobilizzate, dopo che le stesse abbiano distribuito alla partecipante dividendi, imponibili fiscalmente solo nella misura del 5%. Inoltre lo stesso fenomeno considerato elusivo può verificarsi anche nel caso in cui si effettuano altre operazioni su titoli come i pronti contro termine, riporto titoli e simili.

In base a dati ed informazioni raccolte in ambito societario e tributario, i descritti fenomeni appaiono in sensibile crescita. Pur con le dovute cautele, sembra non irrealistico attribuire un recupero di gettito annuo a questo meccanismo antielusivo, quantificato nella misura di 200 milioni di Euro.

La quantificazione tiene conto:

dei consistenti flussi di dividendi percepiti dalle società (pari ad oltre 25 miliardi di euro nel 2003); della importante crescita dei dividendi pagati nell'esercizio 2004 da parte delle società quotate, da 7,6 del 2003 a circa 12,6 miliardi di euro (dati Mediobanca1); della altrettanto importante crescita sia del risultato corrente (da 24,4 a 33,2 miliardi di euro) che del risultato di esercizio (da 10,7 a 28,3 miliardi di euro) 2004 rispetto al 2003 (ibidem);

<sup>1</sup> Mediobanca Dati cumulativi di 2007 società italiane (2005)

del periodo di osservazione, sia dei dividendi percepiti (comma 3 bis) che delle partecipazioni (comma 3-ter) pari a 24 mesi;

dell'ammontare delle minusvalenze e degli altri componenti negativi relativi alle partecipazioni;

del meccanismo antielusivo che trova applicazione anche a operazioni su titoli quali i pronti contro termine, riporto su titoli, ecc.;

Inoltre si è anche tenuto conto delle indicazioni pervenute da più parti (stampa specializzata ed associazioni di categoria) circa il notevole impatto quantitativo che avrebbe la norma in oggetto, con riferimento alle operazioni elusive sulle partecipazioni.

La presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Di cassa, la stima di recupero di gettito è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
IIDD	-	+350	+200

**Articolo 42**  
***(Grandi reti di trasmissioni di energia)***

La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia la determinazione dell'importo dell'addizionale commisurato all'estensione della rete che dovrà produrre un maggiore gettito di 800 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 e 900 milioni per l'anno 2008.

**Articolo 44**  
*(Fondo famiglia e solidarietà)*

Con l'articolo in esame si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.140 milioni di euro, per il solo anno 2006, per la realizzazione di interventi per il sostegno delle famiglie e a fini di solidarietà per lo sviluppo socio economico

## Articolo 45

### *(5 per mille per volontariato e ricerca)*

L'art. 45 istituisce per l'anno finanziario 2006 ed in via sperimentale un Fondo alimentato da una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a scopi di sostegno al volontariato, alla ricerca ed università e per le attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti.

Il comma 2 individua gli incassi in conto competenza dell'IRE risultanti dal rendiconto generale dello Stato e le scelte effettive dei contribuenti la base di calcolo per determinare l'importo del 5 per mille.

L'ammontare degli incassi in conto competenza per l'anno d'imposta sulla cui base potrà essere espressa la volontà dei contribuenti (2005) è stimato pari a 131.911 milioni di euro. La quota del 5 per mille risulta pertanto pari a 660 milioni di euro.

Assumendo che anche per questa nuova opportunità di destinazione del gettito IRE da parte dei contribuenti si riscontri la stessa percentuale di scelte effettive che avvengono per l'8 per mille - pari a circa il 41% del totale dei contribuenti - si ottiene una maggiore spesa per circa 270 milioni di Euro.

Poiché l'inoltro delle scelte operate dai contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi scade a fine anni, l'effettiva acquisizione dei dati relativi alle scelte operate e la corrispondente spesa, non può che determinarsi nell'anno 2007.

### Articolo 47

*(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori)*

La disposizione di cui al comma 1 prevede un onere dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 connesso all'istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ulteriore onere consegue dal finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

## Articolo 48

### *(Eliminazione della tassa sui brevetti)*

La proposta in oggetto prevede la soppressione delle tariffe delle Concessioni Governative per i brevetti definiti dal DPR 641/72 agli articoli 9 e 10 e l'esenzione dall'imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali .

Al fine di ottenere la stima della modifica in oggetto si è proceduto nel seguente modo.

Da stime sui dati dell'Osservatorio delle Entrate per l'anno 2003 le entrate per i brevetti per invenzioni definiti agli articoli 9 e 10 tenuto conto anche gli aumenti introdotti con il decreto 7/2005 è pari a circa 38 milioni di euro.

Inoltre si ha che, nell'anno 2003, il gettito medio dovuto al pagamento dell'imposta di bollo per i brevetti è stato di circa 1,2 milioni di euro. Considerando gli incrementi dell'imposta di bollo intercorsi dalla data considerata, si stimano le entrate per il 2005 pari a circa 2 milioni di euro annui.

Il minor gettito annuo (quantificato quindi in circa 40 milioni di euro) verrà in parte attenuato dal recupero che si avrà ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dovuta alla minore deducibilità, per le imprese, degli oneri tributari in questione.

Infatti, ipotizzando che circa la metà dei brevetti può essere imputata alle imprese, applicando una aliquota media IRE/IRES del 27% e IRAP del 4,25%, sono stati ottenuti i seguenti effetti di cassa per il triennio 2006-2008:

	2006	2007	2008
CC.GG.	-38,0	-27,5	-32,1
Bollo	- 2,0	- 1,4	- 1,7
<b>Totale</b>	<b>-40,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-33,8</b>

Dati in milioni di euro

**Articolo 49**  
*(Detassazione della ricerca)*

La norma è una riscrittura di norme già presenti nell'ordinamento tributario. Pertanto non vi sono oneri aggiuntivi.

## Articolo 50

*(Fondo Innovazione)*

Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la finalità di finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona a seguito della decisione assunta dai Capi di Stato e di governo nell'ambito del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2005. Com'è noto gli ambiziosi obiettivi strategici definiti nel Piano suddetto riguardano la competitività complessiva dell'Europa ed in particolare lo sviluppo della società della conoscenza, il completamento del mercato interno, la creazione di un clima propizio agli investimenti, la riforma del mercato del lavoro e la costruzione di un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale. Per le finalità suddette, nonché per interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, è autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006, subordinandone l'erogazione all'acquisizione di maggiori proventi di pari importo derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato. Il Fondo verrà ripartito dal CIPE con apposite delibere esclusivamente tra gli interventi individuati dal citato Piano, stabilendo criteri e modalità di attuazione.

## Articolo 51

### *(Riduzione del costo del lavoro)*

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle Prestazioni temporanee presso l'INPS, nel limite massimo complessivo di 1 punto percentuale.

L'esonero opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore a 1 punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Sulla base dei seguenti parametri:

monte retributivo stimato anno 2006: 236.000 mln di euro circa;

slittamento contributi : 2/13;

esonero contributivo: 1,0 punti percentuali

derivano le seguenti minori entrate:

(in mln di euro)

	2006	2007	2008
al lordo effetti fiscali	1.996	2.429	2.518
al netto effetti fiscali	1.996	1.556	1.829

## Articolo 52

### *(Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)*

La norma prevede:

al comma 1, la rideterminazione dei premi INAIL, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione alla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica;

l comma 2, che la predetta rideterminazione avvenga entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

Dalla disposizione, in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi INAIL è prevista in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima.

## **Articolo 54**

### ***(Banca del Sud)***

L'articolo in esame prevede la costituzione, in forma di S.p.a. , della Banca del Mezzogiorno al fine di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno. La disposizione reca un onere di 5 milioni di euro in relazione alla spesa prevista per l'apporto al capitale sociale della banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

## Articolo 58

### *(Interventi in materia di agricoltura)*

Al comma 3 è prevista la spesa di 5,6 milioni di Euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli affidati ad AGECONTROL S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

**Articolo 59*****(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)***

La norma prevede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La relativa copertura finanziaria è assicurata riducendo, per il corrispondente importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.

## **Articolo 60**

### *(Disposizioni per la tutela ambientale)*

Al comma 5 è prevista la spesa di 100 milioni di Euro per l'anno 2006 da destinare all'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

## Articolo 62

### *(Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica)*

Con l'articolo 62 si prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. L'onere per il funzionamento del predetto Consiglio viene determinato in misura pari all'uno per mille del fondo di funzionamento delle università statali e di quello delle Università non statali e la relativa copertura finanziaria è assicurata dalla riduzione dei medesimi fondi.

## Articolo 63

### *(Contributi per l'editoria)*

I commi da 1 a 8 dell'articolo in esame contengono delle disposizioni volte a razionalizzare e a contenere l'intervento dello Stato in relazione alle provvidenze alle imprese editrici, da erogarsi ai sensi della normativa vigente.

Con il comma 1 si stabilisce che i contributi siano erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio e di conseguenza i contributi stessi siano ripartiti in misura proporzionale tra gli aventi diritto qualora l'ammontare complessivo della richiesta superi l'entità dello stanziamento. Ciò si rende necessario in quanto l'ordinamento riconosce al diritto del contributo la natura di diritto soggettivo e, pertanto, in assenza di tale disposizione l'amministrazione deve provvedere ad integrare le proprie risorse per soddisfare le richieste eccedenti la dotazione dello stanziamento.

I commi 2 e 3 attengono alla determinazione della misura del contributo ed in particolare consentono un risparmio di intervento valutato in circa 20 milioni di euro così composto:

- il comma 2 ammettendo, ai fini del calcolo dei contributi, i costi sostenuti per le collaborazioni anche giornalistiche fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivi, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- la disposizione di cui al comma 3, che esclude dal raddoppio dei contributi talune categorie di pubblicazioni tra cui quelle "di confine", i quotidiani italiani editi all'estero e i periodici, categorie che peraltro non ne hanno mai usufruito, consente un risparmio di circa 15 milioni di euro.

Le disposizioni dei commi da 4 a 8 sono relative ai requisiti per l'accesso alle provvidenze all'editoria e consentono un risparmio di intervento di circa 16 milioni di euro:

- il comma 4, che eleva da 3 a 5 anni il requisito temporale del possesso dell'anzianità di edizione della testata per l'impresa richiedente ed, inoltre, azzera l'anzianità di edizione in caso di variazione della periodicità della testata, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- il comma 5 che permette l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2 quater, della legge n. 250 del 1990 unicamente alle testate editate da cooperative di soci che siano esclusivamente giornalisti professionisti o pubblicisti, consente un risparmio di un milione di euro;

- il comma 6 che permette l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge n. 250 del 1990 unicamente alle imprese che hanno maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- il comma 7 che permette l'accesso alle provvidenze unicamente alle imprese editrici proprietarie della testata ed a quelle i cui soci non siano contemporaneamente soci di altre imprese richiedenti i contributi, consente un risparmio di circa 3 milioni di euro;
- il comma 8 che prevede la decadenza dal diritto al contributo per le imprese che non trasmettono entro un anno dalla richiesta la documentazione prescritta, consente un risparmio di circa 2 milioni di euro.

Il comma 9 aumenta a un milione di euro annui raddoppiando in sostanza il contributo precedente riservato all'editoria speciale periodica per i non vedenti.

Il comma 10 destina 20 milioni per l'anno 2006, 10 milioni per l'anno 2007 e 5 milioni per l'anno 2008 per il fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.

Con il comma si rifinanzia per l'importo di 20 milioni di euro il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001 a favore degli investimenti operati dalle imprese produttrici di prodotti editoriali.

Pertanto, a fronte di risparmi di spesa valutabili in 36 milioni di euro all'anno, l'onere complessivo derivante dal presente articolo è pari a 40,5 milioni di euro per il 2006; a 10,5 milioni di euro per il 2007 e a 5,5 milioni di euro per il 2008.

## Articolo 64

### *(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili)*

commi 1, 2 e 3. Rivalutazione dei beni posseduti dalle imprese

#### Premessa

La legge n. 342/00 (collegato alla legge finanziaria 2000) agli articoli 10-16 aveva previsto la possibilità, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di rivalutare i beni materiali ed immateriali tranne quelli “merce” nonché le partecipazioni in società controllate e collegate dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili.

La rivalutazione - volontaria e a titolo oneroso - era effettuabile anche dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, doveva essere operata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2000 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e doveva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L'imposta sostitutiva era indeducibile poteva essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi: in caso di rateizzazione sulla rate successive alla prima erano dovuti gli interessi in misura pari al 6% annuo. Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione era eseguita.

La Finanziaria 2002, inoltre

- Con l'art. 3 comma 1 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni relative alla rivalutazione volontaria ai beni di impresa relativi all'esercizio il cui termine di presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente al 1° gennaio 2002;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal *secondo* esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era eseguita;
- Con l'art. 3 comma 11 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 358/97, anche con riferimento ai

beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001: la misura dell'imposta sostitutiva del 19% è ridotta al 12% e quella del 15% è ridotta al 9%.

Successivamente, per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale disciplinante le modalità attuative (D.M. n. 86 del 19/4/2002) hanno potuto effettuare la rivalutazione anche le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 entro il termine di entrata in vigore del predetto Decreto (8 maggio 2002) e che non hanno potuto avvalersi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio. In particolare hanno potuto effettuare la rivalutazione dei beni ex art. 3 comma 1 Legge n. 448/2001 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2001.

La tardiva emanazione del decreto ministeriale di attuazione aveva già portato l'Amministrazione, mediante un comunicato stampa del 27 giugno 2002, a precisare che, qualora il bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2001 fosse già stato approvato prima della data di entrata in vigore del D.M. n. 86 del 19/4/2002, la rivalutazione dei beni risultanti al 31/12/2001 e risultanti anche dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31/12/2000 poteva essere eseguita anche nel bilancio dell'esercizio successivo.

La Finanziaria 2004, infine, ha disposto che (art. 2 L. n. 350/2003):

- La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita – nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002 - anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le disposizioni di cui all'art. 3 comma 11 della Finanziaria 2002, limitatamente ai beni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, possono essere effettuate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2003, e la applicazione della imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l'affrancamento.

Legislazione proposta

La normativa in oggetto dispone:

- La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004;
- E' anche prevista la possibilità di affrancare ai fini fiscali (ex art. 14 della L. n. 342/2000) i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 riguardanti i beni sopra menzionati;
- Sono peraltro escluse dalla presenta normativa, in quanto oggetto di specifico provvedimento, le aree edificabili, ancorché non costituenti beni merce;
- L'imposta sostitutiva deve essere versata in una unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal *terzo* esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- Le aliquote di imposta sostitutiva sono del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili.

Conseguenze in termini di gettito

Nella stima del possibile grado di adesione al provvedimento si è in primo luogo assunto che il contribuente ponga in essere un comportamento "fiscalmente razionale", ovvero sia interessato a conseguire un risparmio di imposta, immediato o differito. Nel caso dei beni non ammortizzabili oggetto di rivalutazione la convenienza fiscale, non essendo ammortizzabili, si ha con riferimento alle plusvalenze – minusvalenze, tenendo peraltro conto della *Participation exemption* introdotta con la riforma IRES.

In caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto (rispetto al quale si commisura l'eventuale plusvalenza) terrà conto del maggiore valore attribuito, con conseguente risparmio di imposta IRES e IRAP (ancorché in questo ultimo caso rilevino solo le plusvalenze sui beni strumentali).

Nel caso dei beni ammortizzabili (oggetto di rivalutazione o di affrancamento ai fini fiscali di maggiori valori iscritti in bilancio) il contribuente consegue a partire dal terzo esercizio successivo

– il 2008 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare - un risparmio di imposta in virtù delle maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2002 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dalle società di persone e dalle persone fisiche, l'ammontare di rivalutazione operata su beni ammortizzabili nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001 specificatamente ai sensi della Legge n. 448/2001 (che aveva modalità simili a quelle concernenti la decorrenza fiscale differita del maggiore valore attribuito ai beni della presente disposizione) è stato pari a circa 1.500 milioni di euro mentre l'ammontare di rivalutazione di beni non ammortizzabili e di partecipazioni è stato pari, rispettivamente, a circa 600 ed a circa 80 milioni di Euro.

Con riferimento invece al riconoscimento dei maggiori valori dei beni ammortizzabili esso è stato pari a circa 150 milioni di euro mentre complessivamente il riconoscimento dei maggiori valori dei beni non ammortizzabili e delle partecipazioni è stato pari a circa 75 milioni di euro.

Si ricorda altresì che nel periodo di imposta 2000 nel complesso erano stati rivalutati e/o affrancati valori relativamente a beni e partecipazioni, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 342/2000, per oltre 34 miliardi di euro.

Il provvedimento proposto interviene dopo due esercizi dalla precedente rivalutazione (cfr. *supra*). Pertanto, già sotto questo profilo, le adesioni attese dovrebbero essere superiori a quelle dell'analogo provvedimento, contenuto nella Legge n. 448/2001, che era intervenuto nell'esercizio immediatamente successivo a quello della precedente rivalutazione. Ulteriori elementi che fanno tuttavia ritenere che sussista un maggiore interesse rispetto al suddetto precedente provvedimento sono i seguenti:

- Negli ultimi esercizi vi è stato un notevole incremento del valore venale dei beni immobili sia strumentali che non strumentali e dunque si è incrementata la base potenzialmente rivalutabile;
- Dal 2005 le imprese che adottano gli IAS nella valutazione dei beni applicano il principio del *fair value*; tuttavia l'eventuale rivalutazione derivante dall'adozione di tale principio non è riconosciuta ai fini fiscali. Ne segue che le imprese, per evitare l'adozione di un costoso doppio binario, hanno evidentemente l'interesse ad adeguare anche fiscalmente il valore dei propri beni a quello derivante dalla adozione dei suddetti IAS;
- La riforma del diritto societario ha comportato l'obbligo di disinquinare il bilancio dalle cd. "opportunità fiscali". La norma tributaria (art. 109 comma 4 lett. b) T.U.I.R.) ha tuttavia consentito di continuare ad usufruire delle citate opportunità fiscali tramite la loro deduzione

extracontabile mediante apposita indicazione in sede di dichiarazione dei redditi. Ne segue che sono attualmente presenti rilevanti differenze tra valore fiscale e valore civile dei beni (sia per il disinquinamento del pregresso che per le opportunità di cui si è usufruito nell'esercizio 2004) per le quali le imprese hanno un evidente interesse a procedere al relativo riallineamento dei valori (anche in considerazione degli effetti positivi che ne derivano sui bilanci in conseguenza della eliminazione delle imposte differite sulle opportunità fiscali che sono di ammontare superiore al costo del riallineamento);

- o La maggiore convenienza relativa del presente provvedimento alla luce delle nuove aliquote di imposta sostitutiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, si stima un importo rivalutabile ovvero affrancabile complessivo pari a circa 5,2 miliardi di euro, dal quale conseguono, tenuto altresì conto delle aliquote di imposta sostitutiva del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili e le partecipazioni, i seguenti effetti di competenza sul gettito (in milioni di euro):

COMPETENZA	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	+ 601,7			
IRES (plusvalenze ed ammortamenti)	-	-	-	-275,1
IRAP (ammortamenti)	-	-	-	-38,8
TOTALE	+ 601,7	-	-	-313,9

L'andamento del gettito di cassa relativo è il seguente (in milioni di Euro, con un acconto del 75% ai fini IRES ed 85% ai fini IRAP):

CASSA	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+ 601,7			
IRES (plusvalenze ed ammortamenti)		-	-	- 481,4
IRAP (ammortamenti)		-	-	- 6,7
TOTALE	+ 601,7	-	-	- 488,1

commi 4-6 Rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese  
Legislazione proposta

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli esercenti attività d'impresa in forma individuale, le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% sull'importo della rivalutazione, rivalutare i terreni edificabili non ancora edificati o risultanti tali a seguito di demolizione degli edifici esistenti, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La presente disposizione si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo (il 2005, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare): l'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate rispettivamente pari al 40%, 35% e 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo nel quale è operata la rivalutazione (giugno / luglio 2006) e nei due anni successivi.

#### Effetti di gettito

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si è ipotizzato da parte dei contribuenti un comportamento fiscalmente "razionale": si assume, cioè, che possano essere interessate alla proposta in oggetto le imprese le quali intendono effettuare cessioni di aree edificabili, in virtù del risparmio di imposta conseguente alle minori plusvalenze / ricavi ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, si assume un interesse da parte dei contribuenti che hanno pianificato o comunque sono interessati ad una cessione.

Inoltre, sempre ai fini della presente stima di gettito, si utilizza una metodologia prudenziale, effettuando pertanto le stime a quadro macroeconomico invariato, senza ipotizzare una maggiore propensione "in assoluto" ad effettuare cessioni rispetto al dato tendenziale. Tuttavia, in virtù della temporaneità della norma ed alla luce dell'ipotizzato comportamento "fiscalmente razionale" dei contribuenti

- si assume un interesse ad usufruire della disposizione in oggetto nei confronti di aree fabbricabili la cui cessione sia prevista od ipotizzata nei periodi successivi a quello di vigenza della norma stessa, soprattutto nel quinquennio 2006 – 2010. In particolare si ipotizza che, nel complesso, nel periodo di imposta di vigenza della disposizione agevolativa sia rideterminato un valore di aree edificabili in misura pari a oltre *cinque* volte il flusso annuo tendenziale di cessioni poste in essere, anche alla luce del periodo di cinque anni indicato dalla norma (condizione di utilizzazione edificatoria);
- si ipotizza altresì che, una volta “liberato” il valore di mercato della area stessa, sussista una quota di contribuenti i quali *anticipino* la cessione della area edificabile o successivamente edificata rispetto a quanto pianificato a legislazione vigente.

Sempre ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si evidenzia che la norma proposta non esclude la possibilità di rideterminare anche i valori di magazzino delle aree fabbricabili costituenti “beni merce”: di seguito si indicano i dati ed i criteri utilizzati.

- In base ai dati ANCI-CNC relativi al 2004, il gettito ICI relativo alle aree fabbricabili è risultato pari a circa 252,3 milioni di euro;
- Assumendo una aliquota ICI media sulle aree fabbricabili del 6 per mille, il valore di libro risultante delle stesse aree è pari a circa 42 miliardi di euro;
- Attraverso l’elaborazione dei dati risultanti al Registro ultimi disponibili risulta che oltre il 55% delle cessioni annue di aree edificabili (codice negozio 1119) sono effettuate da imprese (dante causa impresa individuale o società), per un valore annuo dichiarato (prezzo di vendita) pari a circa 2 miliardi di euro;
- Il valore dichiarato del negozio è stato a sua volta suddiviso in base alla attività economica del cedente allo scopo di individuare la parte del valore di cessione che si ritiene costituisca ricavo per il cedente in quanto “bene merce” (il 64% nel caso delle aree fabbricabili): è stato assunto che ciò accada quando la cessione è effettuata da soggetti esercenti attività di costruzione o di intermediazione su immobili propri mentre negli altri casi si è ipotizzato che la cessione eventualmente produca, in capo al cedente, l’emersione di plusvalenze patrimoniali;
- Assumendo che lo stock di aree edificabili possedute da imprese sia nella stessa proporzione del flusso di cessioni si ottiene una stima delle consistenze iscritte in bilancio delle imprese pari a circa  $42 \times 55,5\% = 23,3$  miliardi di Euro;

- Si è supposto, inoltre, che – stante l’aliquota di imposta sostitutiva (vantaggiosa rispetto alle aliquote ordinarie) e la base di commisurazione della stessa, rappresentata dalla plusvalenza latente – le imprese interessate detengano in bilancio aree edificabili con un maggior valore potenziale, destinato ad emergere in seguito alla rideterminazione (che ai fini delle imposte sui redditi costituisce ricavo o plusvalenza), significativo e pari al 50% del valore di libro (assunto in misura pari al dato ICI). Ne consegue pertanto che il valore di libro delle cessioni annue (tendenziale) è pari a circa  $2 / (100\% + 50\%) = 1,33$  miliardi di euro.

La ripartizione tra ricavi e plusvalenze si rende necessaria in quanto nel caso dei ricavi la perdita per lo Stato è imputabile in un solo anno, mentre nel caso delle plusvalenze, essendo queste ripartibili in cinque anni, la quota imputabile ad un anno è pari al 20%. Inoltre, ai fini IRAP si è in presenza di una perdita di gettito solo nel caso di “beni merce”, in quanto le plusvalenze – diverse da quelle relative a beni strumentali – non rilevano ai fini IRAP.

In base ai dati esposti il flusso annuo delle cessioni di aree edificabili da parte delle imprese rappresenta quasi il 6% dello stock esistente (1,33 miliardi di Euro / 23,3 miliardi di euro): alla luce di quanto in precedenza esposto ai fini della presente stima si ipotizza pertanto che possa essere assoggettata alla normativa proposta una quota pari – nel complesso - a circa il (6% X 5 volte) 30% dello stock esistente in bilancio di aree fabbricabili.

Imposte dirette: ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito è stata utilizzata l’aliquota IRES/IRE marginale media dei contribuenti esercenti attività di costruzioni ed immobiliari ai fini delle imposte dirette (ricavi), pari al 27,4%, sia persone giuridiche che società di persone che persone fisiche in possesso di partita I.V.A., l’aliquota IRES/IRE marginale media complessiva dei contribuenti in possesso di partita I.V.A ai fini delle imposte dirette (plusvalenze), pari al 22% e l’aliquota ordinaria IRAP del 4,25%.

La perdita di gettito per l’Erario annua di competenza 2006-2008 ai fini IRES/IRE sulle cessioni tendenziali del triennio è pari a circa  $(23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 64\%) \times 27,4\% = 118,1$  milioni di Euro a causa di minori ricavi sulle aree edificabili ed a circa  $23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 36\% \times 20\% \times 22\% = 10,7$  milioni di Euro nel 2006, 21,3 nel 2007 e 32 nel 2008 a causa delle minori quote di plusvalenze annuali, destinate a cumularsi negli anni. Ai fini IRAP la perdita di gettito

annua di competenza 2006-2008 è pari a circa  $(23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 64\%) \times 4,25\% = 18,3$  milioni di Euro sulle aree edificabili “beni merce”.

Il gettito di competenza 2005 da imposta sostitutiva, d’altro canto, risulta pari a circa  $(23,3 \text{ mld.} \times 50\% \times 30\%) \times 19\% = 665,5$  milioni di euro.

I**V**A: in via generale si evidenzia che le cessioni di aree fabbricabili da parte di imprese sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria (20%): tuttavia, ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito ai fini IVA derivanti dalle cessioni si evidenzia che è possibile ascrivere un effetto – sia pure temporaneo – di maggiore gettito solo nei confronti di cessioni effettuate in misura superiore al tendenziale. A tale riguardo – come detto - si è ipotizzato che in conseguenza della norma agevolatrice nel corso del triennio successivo all’esercizio nel quale è stata operata la rivalutazione siano effettuate cessioni in misura superiore al tendenziale *anticipando* quanto pianificato / previsto con riferimento a periodi di imposta successivi, nei quali si avrà invece una riduzione del gettito stesso. La misura dell’anticipazione è assunta in circa il 50% delle cessioni tendenziali per il 2006, il 30% per il 2007 ed il 20% per il 2008.

Per quanto concerne il recupero di gettito IVA netto per l’Erario, inoltre, è stata calcolata la percentuale di indetraibilità IVA elaborando i dati del registro: i negozi giuridici di cessione di aree fabbricabili assoggettati ad IVA (dante causa impresa) sono stati ripartiti in base alla attività economica dell’avente causa ed il valore dichiarato del negozio stesso è stato ponderato con la percentuale di indetraibilità media del settore, ottenendo una percentuale di circa il 22%.

Il recupero di gettito IVA 2006 temporaneo è pertanto pari a circa  $50\% \times 23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 150\% \times 20\% \times 22\% = 44,5$  milioni di euro mentre nel 2007 e nel 2008 tale recupero è stimabile rispettivamente in circa 26,7 milioni di euro e 17,8 milioni di euro.

Di cassa, con la rateizzazione in tre anni del versamento della imposta sostitutiva rispettivamente del 40%, 35% e 25%, il gettito da imposta sostitutiva complessivo risulta pari a circa 266,2 milioni di euro nel 2006, 232,9 milioni di euro nel 2007 e 166,4 milioni di euro nel 2008.

Si evidenzia di seguito l'andamento del gettito sia di competenza che di cassa (con un acconto del 75% ai fini delle IRES/IRE e del 85% ai fini IRAP) in milioni di euro:

COMPETENZA	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	+ 665,5			
Maggiore IVA		+ 44,5	+ 26,7	+ 17,8
Minore IRES/IRE (cessioni)		- 128,8	- 139,5	- 150,1
Minore IRAP (cessioni)		- 18,3	- 18,3	- 18,3
CASSA	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+ 266,2	+ 232,9	+ 166,4	
Maggiore IVA	+ 44,5	+ 26,7	+ 17,8	
Minore IRES/IRE		-225,4	-147,5	-158,1
Minore IRAP		-33,9	- 18,3	- 18,3
<b>Totale</b>	<b>+ 310,7</b>	<b>+ 0,3</b>	<b>+ 18,4</b>	<b>-176,4</b>

Importi in milioni di euro

## Articolo 65

### *(Demanio)*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

Sulla base dell'ammontare dei canoni attualmente versati dallo Stato per la locazione di immobili di proprietà privata per esigenze di carattere istituzionale, si stima che il rinnovo automatico per sei anni dei contratti in corso con conseguente riduzione del 10% del canone corrisposto determinerà un risparmio di spesa per l'erario di circa 10 milioni di euro, qualora aderiscano almeno l'80% dei proprietari. Tale importo è stato stimato sulla base dei contratti in scadenza nel 2006 e di quelli ad imminente scadenza.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per avviare la nuova iniziativa, i benefici sul saldo netto da finanziare vengono stimati prudenzialmente in 5 milioni di euro nel 2006 e in 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

La Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa è un organo tecnico dell'Agenzia del Demanio che opera con riferimento alle

vendite, permutate, locazioni e concessioni di immobili di proprietà statale, agli acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni. I benefici in termini di risparmio di spesa per l'erario sono quantificabili in larga massima intorno ai 60 milioni di euro. Tale importo è stato determinato sulla base degli abbattimenti dei valori effettuati dalla Commissione operante dal 2001, storicizzando la decurtazione effettuata sui valori degli acquisti, delle locazioni passive e delle permutate.

Anche per tali effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto viene prudentemente valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 60 milioni a decorrere dall'anno 2007.

## Articolo 66

### (Giochi)

Commi 1 – 10

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento

I commi in esame definiscono ulteriormente le caratteristiche di idoneità, ai fini del gioco lecito, degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, alcuni contenuti della conduzione, in concessione, della rete telematica che gestisce gli apparecchi nonché le caratteristiche dei canali di distribuzione. Tali interventi modificano sostanzialmente il quadro di regolazione che determina gli effetti sul gettito erariale.

Inoltre, l'applicazione di alcune disposizioni consentirà l'introduzione delle c.d. videolotteries (VLT); per questa nuova forma di offerta di gioco - se pur prevista per un mercato "di nicchia" (vale a dire per punti vendita selezionati) - si stima una produttività sensibilmente maggiore a quella degli apparecchi con vincite in denaro già operanti (c.d. amusement with prize - AWP), sulla base di studi del settore e di raffronti con i Paesi europei ed extraeuropei nelle quali le VLT già operano. Alla raccolta delle VLT si propone l'applicazione di un prelievo erariale unico non inferiore all'otto per cento.

Al fine di stimare gli effetti sul gettito derivanti dalle nuove VLT si valuta che, nell'anno 2006, si installino 12.000 apparecchi e che detti apparecchi conseguano un raccolto media mensile più che doppia rispetto a quella attualmente raggiunta dagli apparecchi AWP, ovvero pari a circa 13.000 euro. Considerando che l'operatività di detti apparecchi per l'anno 2006 è prevista per non più di 4 mesi, si perviene ad una stima della raccolta complessiva pari a 624 milioni cui consegue un maggior gettito (all'8%) pari a circa 50 milioni.

Prudenzialmente, in ragione della necessità di valutare gli effetti complessivi dell'introduzione della nuova tecnologia di gioco e dell'estensione della specifica rete di distribuzione, per gli anni successivi non vengono ipotizzati incrementi del numero di VLT né incrementi della raccolta. In siffatte ipotesi il maggior gettito stimato per gli anni 2007 e 2008 è pari a circa 150 milioni per ciascun anno.

In merito agli apparecchi da divertimento di tipologia AWP, la norma in esame prevede, in particolare, che:

a partire dal 1° gennaio 2006 il costo massimo della partita venga portato ad un euro (anziché 0,5 euro), conseguentemente l'ammontare massimo di vincita viene innalzato a 100 euro;

si amplino le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti vendita autorizzabili alla raccolta, consentendo una significativa estensione della rete distributiva del gioco in esame;

si fissi - a partire, tuttavia, dal 1° luglio 2006 - l'aliquota del prelievo erariale unico nella misura del 12% della raccolta di ciascun apparecchio.

Al fine di valutare gli effetti sopra descritti sono stati considerati i dati di gioco degli apparecchi da divertimento collegati in rete, estrapolati per l'anno in corso.

Le informazioni disponibili consentono di stimare per l'anno 2005 una raccolta complessiva di circa 11,5 miliardi di euro ed un numero di apparecchi mediamente operativi (al netto, quindi di dismissioni e periodi di mancato funzionamento) pari a 150.000. Ne consegue un rendimento annuo per apparecchio pari a oltre 76.700 euro annui.

Si ipotizza che l'estensione dei luoghi dedicati all'esercizio comporti, nel corso del 2006, un incremento del numero degli apparecchi di circa 2.000 unità ed ulteriori incrementi annui, in ragione del pieno effetto della norma di estensione e del consolidamento della rete distributiva.

Si stima, inoltre - data l'opportunità di una più mirata localizzazione, di un potenziamento della rete telematica di gestione in termini di sicurezza e continuità delle rilevazioni e dell'incremento del costo della partita, unitamente alla diminuzione della durata minima - che detti apparecchi conseguano un volume di gioco superiore di oltre il 30% di quello attualmente rilevato dai dati trasmessi dagli apparecchi collegati in rete. Applicando le aliquote di imposizione previste per il prelievo erariale unico (inizialmente il 13,5%; successivamente al 1° luglio 2006, il 12%) si perviene ad un maggior gettito di circa 33 milioni per il 2006, e di 50 e 77 milioni rispettivamente per il 2007 ed il 2008.

D'altro canto anche le altre norme proposte comporteranno effetti sul parco apparecchi in esercizio. Infatti, la diminuzione dell'aliquota del prelievo, l'incremento della vincita massima, la variazione dei tempi partita, i meccanismi incentivanti per gli investimenti dei concessionari e la qualificazione dei soggetti terzi incaricati della raccolta delle

giocate risultano essere tutti fattori concorrenti a rendere maggiormente dinamico ed attrattivo l'intero comparto.

E' stato stimato un incremento complessivo, nel triennio, del numero di apparecchi pari al 20% del parco esistente ovvero di 30.000 unità, con un andamento non costante di introduzione (13.000 il primo anno, 14.000 unità in più e 3000 nel terzo anno)<sup>2</sup>, unitamente ad un incremento di circa il 15% della raccolta media annua per apparecchio<sup>3</sup>.

Secondo tali ipotesi di stima, si avrà un maggior gettito pari a circa 282 milioni nel 2005 e di circa 320 e 346 milioni negli anni successivi.

In definitiva, i commi esaminati comporteranno i seguenti effetti sul gettito:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
VLT	50	150	150
Estensione tipologie di esercizi	33	50	77
Adeguamento caratteristiche e maggiore attrattività	282	320	346
TOTALE	365	520	573

#### Comma 11 -25

##### Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale

I commi da 11 a 16 definiscono le modalità di un intervento operativo per contrastare efficacemente l'offerta di gioco non fiscalizzata di tipologia "scommesse" (betting on line) e "giochi tipo casinò" (gambling on line).

Per quanto concerne la valutazione degli effetti fiscali del contrasto al gioco non disciplinato od illegale on line si prevede che l'efficacia delle norme introdotte comporti un fortissimo deterrente verso tali tipi di gioco (di fatto, l'impossibilità tecnica di raccogliere il gioco) con conseguente "migrazione" di parte della spesa verso proposte di gioco legale più simili per tipologia e componenti di aleatorietà, ovvero le

<sup>2</sup> La maggiore attrattività per gli operatori del settore si eserciterà essenzialmente nel 2007 che sarà il primo anno completo a fruire, pienamente, dell'aliquota ridotta del PREU e degli effetti della produzione di nuovi apparecchi.

<sup>3</sup> In virtù della diminuzione della durata e dell'innalzamento del costo della partita.

scommesse sportive ed ippiche e gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.

Sulla base di studi di operatori del settore giochi nonché di stime del mercato illegale (anche da parte della Guardia di Finanza) e possibile ipotizzare che circa 500 milioni di euro per il primo anno, e circa 750 negli anni successivi, migrino nel mercato legale, in particolare nei comparti delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento, costituenti l'offerta legale più prossima.

Applicando un rendimento erariale medio del 10%, si stima un maggior gettito pari a circa 50 milioni il primo anno e 75 milioni negli anni successivi<sup>4</sup>.

I commi da 17 a 23 istituiscono od inaspriscono le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. per il gioco illegale ed illecito; il comma 24 interviene tecnicamente sulle procedure di liquidazione e riscossione dell'Imposta sugli intrattenimenti riguardante gli apparecchi senza vincite in danaro, mentre il comma 25 conferma le norme per il versamento telematico delle imposte relative al gioco del Bingo.

Un maggior gettito pari a circa 75 milioni è previsto dall'introduzione o dall'inasprimento delle sanzioni che, nella maggior parte dei casi, risultano più che quintuplicate.

Tale effetto deterrente, unito alla puntualizzazione delle specifiche fattispecie ed alla correlazione tra il fatto illecito ed il numero di apparecchi al quale si riferisce (moltiplicando la sanzione per ciascun apparecchio coinvolto) può ragionevolmente generare l'effetto di maggior gettito, in termini di maggiore raccolta degli apparecchi legali, in primo luogo, che di incremento ulteriore del loro numero, secondariamente.

L'applicazione delle nuove od inasprite sanzioni sarà soggetta ad una sorta di inerzia iniziale; prudenzialmente si stima per il primo anno un maggior gettito di 25 milioni di euro, che arriva a 75 per gli anni successivi in ragione della combinazione con gli altri, diversi, effetti previsti dalle disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento e di contrasto alle altre forme, succedanee

Effetti marginali sono quelli generabili in termini di recupero della base imponibile dalla nuova disciplina dell'ISI e dalle norme per il versamento telematico delle imposte relative al gioco del Bingo.

---

<sup>4</sup> La somma del gettito derivante da scommesse ed apparecchi da intrattenimento è pari a circa 1,800 milioni di euro; pertanto il maggior gettito stimato, a regime, risulta essere pari a poco più del 5% del gettito attuale del comparto.

Pertanto si stimano i seguenti effetti sul gettito erariale:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Contrasto al gioco illegale via Internet	50	75	75
Inasprimento delle sanzioni	25	75	75
TOTALE	75	150	150

#### Comma 26

##### Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive

Il comma in esame risulta essere di carattere esplicativo e chiarificatore per quanto concerne le norme indicate ai punti 1), 2) e 4).

Quanto indicato al punto 3) comporta, invece, modifiche del prelievo sulle scommesse a quota fissa relative a eventi diversi dalle corse dei cavalli. In particolare, la norma tende a semplificare il meccanismo del prelievo definendolo come semplice percentuale da applicare direttamente alla raccolta e con due soli scaglioni.

Infatti, le aliquote definite sono il 3% per le scommesse composte fino a tre eventi ed il 9,5% per scommesse con oltre 3 eventi.

I dati disponibili<sup>5</sup> relativi alla raccolta ed al prelievo erariale dell'anno in corso consentono di stimare per le scommesse in esame un prelievo complessivo di 145 milioni di euro annui.

Si valuta che la proposta in esame, con la semplificazione e la lieve riduzione del prelievo, comporti, per il 2006, un incremento della raccolta di circa il 30% pervenendo ad un importo complessivo delle giocate pari a circa 1.820 milioni di euro.

Applicando le aliquote di imposizione proposte, tenendo conto che il 15% della raccolta è relativo a scommesse composte fino a 3 eventi, si avrà un gettito complessivo per il 2006 pari a circa 155 milioni, ovvero un incremento di gettito di circa 10 milioni di euro.

Per gli anni successivi si prevede un analogo maggior gettito in virtù del fatto che l'eventuale ulteriore effetto trainante della norma verrebbe neutralizzato dalle previste riduzioni delle aliquote.

<sup>5</sup> Dati di fine agosto 2005

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive	10	10	10
TOTALE	10	10	10

## Commi 27 – 28

## Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati

La norma introduce un criterio di calcolo trimestrale per la determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, con conseguenti incrementi di gettito derivanti dalla velocizzazione dell'adeguamento verso l'alto del prezzo di vendita.

Si stima che l'automatismo introdotto generi maggiori entrate erariali per circa 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (fermi restando gli attuali livelli di consumo).

## Comma 29

Con il comma in esame si prevede che, con successivi provvedimenti, siano adottate misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale (terrestre e satellitare), nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. In particolare la raccolta on line interesserà le "lotterie differite" e le lotterie istantanee, con realizzazione di estrazioni esclusive per la raccolta a distanza.

Ulteriori provvedimenti interesseranno, inoltre, le modalità d'estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta a distanza del gioco del Bingo tramite c.d. sale "virtuali".

Finalità della norma è, anche e soprattutto, quella di contrastare la proposta di giochi, basati su estrazioni casuali, offerti illegalmente da operatori sia fisici sia virtuali.

Per quanto riguarda il maggior gettito derivante dalla raccolta "telematica" dei giochi interessati dal provvedimento s'ipotizza un incremento dell'attuale raccolta stimato pari a circa 500 milioni di movimento aggiuntivo.

Analisi su altri mercati europei ed extraeuropei inducono ad ipotizzare che detta maggiore raccolta si incrementi del 50% per effetto dell'istituzione d'appositi giochi e/o modalità di offerta e di raccolta del gioco a distanza.

Detti effetti sono imputabili prevalentemente alle nuove lotterie telematiche e alla possibilità aggiuntiva di giocare tramite tv interattiva. È opportuno, infatti, tenere conto delle rilevanti opportunità di pubblicizzazione dei nuovi giochi e delle nuove modalità distributive proprie dei canali televisivi e telematici, con i quali si amplia la rete di vendita dei giochi.

In ragione di questi effetti di pubblicizzazione, è ipotizzabile che la raccolta possa beneficiare, a partire dal secondo anno di applicazione, di ulteriori effetti aggiuntivi, stimabili in un ulteriore 33%.

Applicando alla maggiore raccolta complessiva stimata (750 milioni di euro) una percentuale di rendimento erariale di circa il 20%, si avrà un maggior gettito pari a 150 milioni di euro per il primo anno.

Con analogo procedimento, il maggior gettito stimato per gli anni successivi risulterà pari a circa 200 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro per il 2008.

In definitiva, le modifiche introdotte produrranno i seguenti effetti sul gettito erariale (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
Lotterie telematiche, Bingo (telematico e tv interattiva), terminali self service	150	200	200

In definitiva, il dettato dell'intero articolo 66 comporterà le seguenti variazioni di gettito erariale:

(milioni di euro)	2006	2007
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento	365	520
Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale	75	150
Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive	10	10
Comma 29	150	200
<b>TOTALE GIOCHI</b>	<b>600</b>	<b>880</b>
Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati	90	90
<b>TOTALE</b>	<b>690</b>	<b>970</b>

**RELAZIONI TECNICHE articolo 11, comma 3, i-quater*****Economia - Fondo spese elettorali partiti e movimenti politici***

Lo stanziamento del fondo per le spese elettorali dei partiti e movimenti politici, iscritto sul cap. 1638/Economia per l'ammontare annuo di euro 160.819.045, risulta fissato ai sensi delle leggi n. 157/99 e n. 156/2002, che hanno determinato l'onere complessivo annuo per i rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Il rimborso delle predette spese avviene ripartendo annualmente, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi per il rinnovo di ciascuno degli organi sopracitati.

L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi in parola viene fissato, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, in base all'ammontare risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per effetto delle richiamate disposizioni, pertanto, l'ammontare annuo del suddetto onere complessivo è da considerare variabile, dipendendo, rispettivamente, dal numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per ciascuna consultazione, nonché dalla cadenza dei rinnovi degli Organi in questione.

In tale situazione, il presumibile onere effettivo a regime, stimando in 50 milioni il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per ciascun fondo, senza considerare eventuali elezioni anticipate, referendum, ed elezioni suppletive, si attesta a circa 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Pertanto, il citato importo di euro 160.819.045 è da intendersi una previsione di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468/78, tenuto conto anche della circostanza che nel corso dell'anno 2005, mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie, si è dovuto provvedere ad una integrazione del fondo per l'importo di 39 milioni di euro circa, a seguito dell'insufficienza dello stanziamento complessivo per sostenere la maggiore spesa a decorrere dal 2005 derivante dal rinnovo dei consigli regionali.

Tenuto conto che la richiamata eccedenza di spesa, quantificabile a regime in circa 40 milioni di euro, presenta carattere di continuità nel tempo, è da ritenere necessaria l'inclusione della stessa, a decorrere dall'anno 2006, nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia – Pensioni e assegni di guerra e pensioni privilegiate***

Le pensioni e gli assegni di guerra, gli assegni di medaglia e le pensioni privilegiate tabellari sono iscritte, rispettivamente, sui capitoli 1316 e 2198/Economia. Ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al DPR n. 915 del 1978, nonché della riforma pensionistica di cui alla legge 335 del 1995, i relativi pagamenti vengono complessivamente effettuati dalle strutture periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'emissione di ruoli di spesa fissa, predisposti dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato SCSII del medesimo Ministero e della Banca d'Italia.

Tali modalità di pagamento, peraltro, determinano la difficoltà di conoscere presuntivamente l'effettivo andamento della spesa, tenuto conto, in particolare, della eterogeneità dei benefici da erogare, dell'evoluzione della numerosità degli aventi diritto, della suddivisione territoriale delle corresponsioni e della recente introduzione di normative di settore, finalizzate all'estensione od all'introduzione di nuove tipologie dei benefici di che trattasi (ad esempio, la legge n. 288 del 2002, in materia di grandi invalidi di guerra o per servizio).

In tale situazione, rispetto agli stanziamenti di bilancio, che costituiscono il limite di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, pari rispettivamente a 1.054,1 milioni di euro sul capitolo 1316 (pensioni di guerra) e a 480 milioni di euro sul cap. 2198 (pensioni privilegiate), si sono verificate talune eccedenze di spesa per l'anno 2004, emergenti sulla base dei dati di consuntivo, che è presumibile potranno riproporsi anche per l'anno in corso.

Ove tale circostanza dovesse essere confermata, potrà essere attivata per il corrente esercizio, ai fini dell'adeguamento dei richiamati stanziamenti alle effettive esigenze, una procedura di prelevamento dall'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 468/78.

Peraltro, tali maggiori esigenze presunte, attualmente stimabili complessivamente nell'ordine di 65 milioni di euro annui sul suddetto cap. 1316 e di 120 milioni di euro sul cap. 2198, sulla scorta dei richiamati dati di consuntivo dell'anno 2004, si ritiene debbano essere incluse, a

decorrere dal prossimo esercizio, nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia – Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa***

Le risorse da assegnare a Poste italiane Spa per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente derivano dalle agevolazioni concesse, rispettivamente, in favore delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit (da iscrivere nell'ambito del fondo editoria di cui al cap. 2183/Economia a valere sul fondo contratti programma imprese pubbliche di cui al cap. 1850), nonché a seguito di consultazioni elettorali (iscritte sul cap. 1496/Economia).

Per quanto riguarda le predette agevolazioni all'editoria, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della menzionata società della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni tariffarie complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza medesima.

La citata normativa, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, determina l'impossibilità dell'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle agevolazioni. Analogamente, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie elettorali, lo stanziamento del richiamato capitolo 1496, destinato al rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della legge n. 515 del 1993 e successive modifiche, determinato in euro 15.493.707 annui, costituisce un tetto di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

In tale contesto normativo, sono pervenute le segnalazioni del competente Dipartimento del Tesoro in ordine a maggiori oneri sostenuti da Poste Italiane per le predette agevolazioni, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali, iscritti a credito nel proprio bilancio, per gli importi rispettivamente di 10,7 milioni di euro per agevolazioni all'editoria concesse negli anni antecedenti 2004, nonché a 22,5 milioni di euro per le agevolazioni elettorali concesse nell'anno 2004.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono crediti vantati da Poste italiane verso lo Stato, iscritti nel bilancio della società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia – Agevolazioni tariffarie gestori telefonici***

Le risorse da assegnare ai gestori telefonici per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente, iscritte sul cap. 1501/Economia, rientrano nell'ambito delle agevolazioni concesse in favore dell'editoria ai sensi della legge n. 416/1991

Le predette spese conseguono al complesso delle riduzioni tariffarie applicate e consuntivate negli anni precedenti dai gestori telefonici. Al rimborso si provvede con i fondi stanziati sul citato capitolo 1501, pari a 32.020.328 euro annui, che costituiscono limite di spesa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

In relazione a tale contesto normativo, il competente Dipartimento del Tesoro ha segnalato che negli anni 1997 e 1999 i gestori hanno sostenuto per le predette agevolazioni un maggior onere, pari complessivamente ai 18.068.608, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali e, pertanto, tale importo è da considerare quale eccedenza di spesa rispetto ai citati stanziamenti di bilancio.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono i crediti vantati dai suddetti gestori telefonici verso lo Stato (in prevalenza da parte del gruppo Telecom) ed iscritti nel bilancio delle rispettive società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia - IPOST***

L'articolo 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994, ha attribuito all'IPOST la gestione relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, ponendo l'onere in parte a carico dello stesso IPOST e in parte a carico dello Stato in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Ente Poste Italiane e l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Per tali finalità, in aggiunta alle risorse stanziare in bilancio sul cap. 1620 in applicazione della citata normativa, sono state successivamente destinate nel corso degli anni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-quater, della legge 468/78, ulteriori risorse, tenuto conto dell'andamento crescente

della spesa, portando lo stanziamento rispettivamente a 690 milioni di euro per l'anno 2005, 750 milioni di euro per l'anno 2006 e 810 milioni di euro per l'anno 2007 ed esercizi successivi.

Tuttavia, tenuto conto del maggior fabbisogno comunicato dal Commissario liquidatore dell'IPOST per l'anno 2005, pari a circa 700 milioni di euro complessivi, e dell'ulteriore crescita dell'onere a regime, fissato in 870 milioni di euro a decorrere dal 2008, si è ritenuto di dover includere le relative eccedenze rispetto ai predetti stanziamenti di bilancio nell'ambito delle misure correttive previste dal disegno di legge finanziaria (ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. i-quater, della legge 468/78).

Dopo attenta riconsiderazione delle predette problematiche, il maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994 è stato valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2006 (relativo alle richiamate eccedenze dell'anno 2005) e in 60 milioni per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni successivi, da aggiungersi agli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

### ***Economia – Accordi internazionali - FES***

Le risorse destinate ad assicurare la partecipazione italiana alla ricostituzione del Fondo Europeo di Sviluppo risultano iscritte sul capitolo 1647/Economia per l'importo annuo di 350 milioni di euro, e concernono la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di programmi di sviluppo dei Paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico), ai sensi della legge n. 81 del 1986 e successive modifiche.

La citata normativa non fissa espressamente un limite ai suddetti contributi, concernenti l'esecuzione di accordi internazionali, e pertanto lo stanziamento del richiamato capitolo 1647 costituisce un tetto di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

Peraltro, tenuto conto della maggior capacità di assorbimento dei Paesi beneficiari e della prevista attivazione di molti progetti già approvati in occasione di precedenti ricostituzioni del fondo in parola, è da ritenere che le erogazioni del FES avranno tendenzialmente un profilo ascendente, come peraltro già evidenziatosi nel corrente esercizio, con un fabbisogno effettivo salito a 362 milioni di euro.

In tale ottica, è prevedibile per l'anno 2006 un fabbisogno di 450 milioni di euro, con un surplus rispetto al suddetto stanziamento del capitolo 1647 di 100 milioni di euro, al quale viene ad aggiungersi il predetto ammontare di 12 milioni di euro per l'anno 2005.

### ***Federalismo – Compartecipazione IVA***

Il decreto legislativo n. 56 del 2000 – che ha istituito la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA – ha previsto, al comma 2 dell'articolo 2, la rideterminazione della compartecipazione medesima per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

In applicazione della predetta normativa, si rende necessario l'adeguamento della compartecipazione regionale calcolata sulla base del gettito IVA per l'anno 2003, già determinata in via presuntiva in sede di quantificazione delle previsioni iniziali per il corrente esercizio, che comporterà un maggior onere di euro 767.829.165 rispetto alle assegnazioni di bilancio per le medesime finalità nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2862/Economia, in conseguenza di quanto deliberato dal CIPE in sede di riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2005. Tale importo differenziale può essere considerato una eccedenza da includere nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modifiche.

Inoltre, per quanto concerne le risorse del federalismo amministrativo non transitate nell'ambito della compartecipazione IVA, da iscrivere sul cap. 2856/Economia, si è verificato per l'anno 2005 un fabbisogno aggiuntivo di 116.610.368,66 euro complessivi, da includere anch'esso nell'ambito delle richiamate misure correttive, relativo alle risorse da trasferire alle regioni in materia di salute umana ai sensi del decreto legislativo n. 112/98, per oneri certificati dalle Regioni stesse per l'anno 2003, a valere sulle risorse autorizzate dalla legge n. 210 del 1992. Per gli anni 2007 e 2008 il maggior fabbisogno è valutato in 100 milioni di euro annui.

### **Trasferimenti all'INPS**

Le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa - in applicazione dell'articolo 11, c. 3, lettera i-quater della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni - sono indicate nell'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2006. Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2003, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessario, limitatamente alle agevolazioni contributive e alle prestazioni erogate nel 2003, integrare le relative autorizzazioni di spesa.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2003; pertanto, riferendosi a agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2003, essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2003, sono state individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in migliaia di euro):

1) Legge 53/2000, artt. 19 e 20. Oneri per agevolazioni a familiari di persone handicappate	37.829
2) Legge 640/96, art. 1 - Legge 448/2000, art. 43, c. 1 - Oneri per pensionamenti anticipati lavoratori piccola pesca.	9.004
3) Legge 485/1972, art. 23-bis - Provvidenze a favore cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090
4) Legge 88/1989, art. 37 - Sgravi contributivi	266.032
5) Decreto-legge 103/91 - Ricostituzione nell'a.g.o. dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355
6) Legge 449/97 e legge 448/98 - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in determinati territori	19.590

### *Spese di giustizia*

Dai dati comunicati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia e relativi sia al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane S.p.a. sia alle ritenute ed alle imposte da versare (artt. 183-186 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/02) è emerso un debito pari a 203 milioni di euro così costituito:

- 162 milioni di euro per consentire l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004
- 17 milioni di euro per consentire l'estinzione delle anticipazioni effettuate per compensi alla magistratura onoraria e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004
- 24 milioni di euro quali maggiori esigenze connesse alle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa nonché per imposte relative all'esercizio 2003.

In relazione alla suddetta situazione debitoria e tenendo presente le effettive esigenze che si stanno manifestando nel corso del corrente esercizio, viene previsto un aumento delle risorse finanziarie riguardanti le spese di giustizia pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 e confermato tale aumento a decorrere dall'anno 2006 e pertanto si ritiene di dover fronteggiare questo maggior fabbisogno attraverso le misure correttive di cui all'art. 3, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Complessivamente, quindi, le occorrenze possono essere così riassunte:

	(in milioni di euro)
- maggiori esigenze per gli anni 2003, 2004 e 2005 (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1364)	403
- adeguamento dotazioni di bilancio a decorrere dall'anno 2006 (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1360)	200
	-----
TOTALE	603
	=====

### ***Fondo ordinario enti locali – ristoro minori entrate ici***

L'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2001, che i minori introiti ICI registrati dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.

Per l'attuazione di detta disposizione, a partire dall'anno 2001, la dotazione del cap. 1316 del Ministero dell'interno è stata incrementata dell'importo di 12.911.420 euro.

La norma non ha proceduto ad una quantificazione dell'onere, per cui gli stanziamenti sono iscritti in bilancio sulla base delle certificazioni acquisite dal Ministero dell'interno.

A seguito delle richieste a tal fine formulate dal predetto Dicastero, si rende necessario provvedere ai sensi dall'art. 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978 e quindi integrare la dotazione del citato cap. 1316 del complessivo importo di euro 377.808.000 per l'anno 2006, di cui euro 286.870.000 per gli anni 2005 e precedenti ed euro 90.939.000 per gli anni 2006 e successivi.

Al riguardo, si comunica che i rimborsi statali in esame non hanno effetto sull'indebitamento netto, in quanto le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate che non hanno alcuna correlazione con il volume delle entrate.

	2006	2007	2008
	(importi in migliaia di euro)		
3) <b>Legge 23 dicembre 2000, n. 388</b> <b>Fondo ordinario enti locali</b> (2.1.2.6 – cap. 1316/Min. Interno)	377.808	90.939	90.939

### *Convenzioni e accordi internazionali*

La Convenzione EMEP stabilisce tra l'altro il pagamento di una quota associativa al Segretariato della Convenzione sulla sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa. Poiché, dall'anno 2005 tale quota è stata aumentata, si rende necessario provvedere all'integrazione dello stanziamento della relativa autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 488 del 1988 (cap. 2225), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, affinché possa provvedersi al maggior onere del 2005 e degli anni successivi, pari a 147.000 euro annui.

L'accordo italo-franco-monegasco di cui alla legge n. 743 del 1980, in materia di protezione delle acque del litorale mediterraneo, prevede tra l'altro il pagamento di un contributo obbligatorio al Segretariato Generale della Commissione dell'accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE..

Dall'anno 2005 è aumentato il fabbisogno finanziario per la corresponsione del predetto contributo per un importo pari a 18.000 euro per il 2005 e a 15.000 euro per ciascuno degli anni successivi e, pertanto, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, all'integrazione del relativo stanziamento (cap. 2226).

### *Sovvenzioni società di navigazione*

**Fabbisogno finanziario per il triennio 2006-2008 - Richieste per eccedenze**  
di spesa – (articolo 11, comma 3, lettera i – quater) della legge n. 468 del 1978)

La stima aggiornata del fabbisogno di sovvenzione per l'anno 2005 delle Società del Gruppo Tirrenia ammonta a circa euro 211.800.000,00 a fronte di uno stanziamento iscritto in bilancio di euro 181.900.000,00. Pertanto il maggior fabbisogno da sanare attraverso le misure correttive di cui all'articolo 11, comma 3, lett. i – quater, della legge n. 468 del 1978 è pari ad euro 29.900.000,00.

Tale scostamento è da ascrivere all'aumento del costo del combustibile, a cui si è aggiunto il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro (valuta quest'ultima, di riferimento nelle quotazioni dei combustibili), e all'andamento negativo del traffico.

L'incremento di spesa è calcolato per il solo anno 2005 in considerazione del fatto che, a decorrere dall'anno 2006, alle Società del Gruppo Tirrenia dovrebbe essere applicato un nuovo regime di convenzioni dal quale conseguirebbe un fabbisogno finanziario complessivo minore rispetto allo stanziamento di euro 211.800.000,00.

### ***Indennizzo vittime trasfusione***

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha stabilito che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato.

Nel corso degli anni, lo stanziamento previsto, pari a euro 27.191.084, si è dimostrato insufficiente a coprire il totale degli indennizzi e risarcimenti richiesti.

In particolare, nell'ultimo triennio 2003 – 2005, si è verificata la necessità di integrare lo stanziamento allocato nella unità previsionale di base 2.1.2.12 “Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati” - capitolo 2400 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” - dello stato di previsione del Ministero della salute come di seguito riportato:

anno 2003: 73.400.000 euro

anno 2004: 80.000.000 euro

anno 2005: 25.000.000 euro (dato al 1° settembre 2005)

con conseguente ricorso al prelevamento delle predette somme dal fondo speciale per le spese obbligatorie e d'ordine ex articolo 7, comma 2, della legge 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di evitare ritardi nelle erogazioni delle somme dovute ai soggetti danneggiati, a causa delle lungaggini derivanti dall'applicazione delle procedure amministrativo – contabili (quali il precitato art. 7, comma 2, della legge 468/1978), si richiede l'inserimento della predetta norma nel disegno di legge finanziaria per il 2006 ai sensi della legge 468 del 1978, articolo 11, comma 3, i – quater, con la seguente modulazione ed importi espressi in migliaia di euro:

<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
80.000	80.000	80.000